SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 novembre 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2012, n. **198**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi. (12G0219). . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2012.

Attuazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 in materia di linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche. (12A12337) . . *Pag.* 7
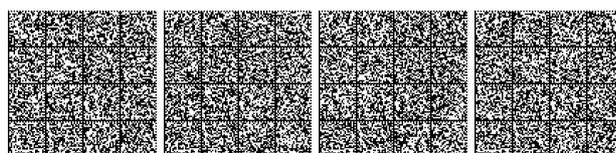
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2012.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l'anno 2012. (12A12384). . . . . *Pag.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Polla e nomina del commissario liquidatore. (12A12314). . . . . *Pag.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Margherita di Savoia e nomina del commissario straordinario. (12A12316) . . . . *Pag.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2012.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Isernia. (12A12320) . *Pag.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2012.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Venafro. (12A12321). *Pag.* 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 novembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, ventiseiesima e ventisettesima tranche. (12A12335) . . . . *Pag.* 17

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 22 ottobre 2012.

Criteri e contingente assunzionale delle Università statali, per l'anno 2012. (Decreto n. 297). (12A12315) . . . . *Pag.* 19

Ministero della salute

DECRETO 22 ottobre 2012.

Rettifica al decreto 1º agosto 2012 di riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Molina Salas Carmen Rosa abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. (12A11963) *Pag.* 23

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. André Guigue, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. (12A11890) . . *Pag.* 24

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Gerhard Weigand, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. (12A11891) . . . . *Pag.* 24

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Raquel Fernández Ordòñez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario. (12A11892). *Pag.* 25

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stephen Gincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (12A11947). . . . . *Pag.* 26

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Liby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (12A11948). . . . . *Pag.* 27

DECRETO 31 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Varghese Nivia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (12A12137). . . . . *Pag.* 27

DECRETO 31 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Peter Abin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (12A12138) . . . . *Pag.* 28

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 31 ottobre 2012.

Conferma dell'iscrizione dell'Organismo denominato «ICEA Consorzio – Istituto per la certificazione etica ed ambientale», in Bologna nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. (12A12246). . . . . *Pag.* 29

DECRETO 31 ottobre 2012.

Conferma dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 7, della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 degli organismi per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite. (12A12247). . . *Pag.* 30

DECRETO 6 novembre 2012.

Autorizzazione al laboratorio «Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di ricerca della Regione Siciliana - IRVO», in Marsala al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (12A12269). . . . . *Pag.* 31

DECRETO 6 novembre 2012.

Autorizzazione al laboratorio «Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di ricerca della regione Siciliana - IRVO», in Palermo al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (12A12271). . . . . *Pag.* 32

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «CG Project società cooperativa», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore. (12A12134) . . . *Pag.* 34

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fonte dei Lupi società cooperativa», in Morfasso e nomina del commissario liquidatore. (12A12135). . . . . *Pag.* 35

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Forza9 società cooperativa», in Savona e nomina del commissario liquidatore. (12A12136) . . . *Pag.* 35

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Conero», in Castelfidardo e nomina del commissario liquidatore. (12A12139). *Pag.* 36

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Multiservizi Intercomunale C.M.I. - Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Imola e nomina del commissario liquidatore. (12A12140). . . . . *Pag.* 37

DECRETO 31 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e sindaci della «Interventi rapidi pulizie Società cooperativa a responsabilità limitata», in Concorezzo posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo. (12A12304) . . . . *Pag.* 38

DECRETO 31 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e sindaci della «Guida Rossa - Società edilizia popolare economica cooperativa A», in Brindisi posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo. (12A12305) . . . . *Pag.* 38

DECRETO 31 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e sindaci della «Valfrutta Jonica Società cooperativa», in Cassano allo Ionio posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo. (12A12306) . . . . *Pag.* 39

DECRETO 31 ottobre 2012.

Riparto dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali, per l'anno 2010. (12A12353) . . . . *Pag.* 40

DECRETO 31 ottobre 2012.

Riparto dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali, per l'anno 2011. (12A12354) . . . . *Pag.* 44

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 3 agosto 2012.

Presa d'atto del Piano di azione coesione. (Delibera n. 96/2012). (12A12336) . . . . *Pag.* 47

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri

Soppressione delle Agenzie consolari onorarie in Flores e Panajachel (Guatemala) (12A12317). . . . *Pag.* 50

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Peterborough (Regno Unito). (12A12318). . . . . *Pag.* 50

Entrata in vigore del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, firmato a Singapore il 24 maggio 2011. (12A12322) . . . . . . *Pag.* 50

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare in Merlo (Argentina). (12A12326). . *Pag.* 51

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Portland (USA). (12A12327). . . . *Pag.* 51

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Villa Mercedes (Argentina). (12A12328). . . . . *Pag.* 51

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare in Oaxaca (Messico). (12A12329). . *Pag.* 52

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Moreno (Argentina) e istituzione dell'Agenzia consolare onoraria in Merlo (Argentina). (12A12330) *Pag.* 53

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Phoenix (USA). (12A12331) . . . . *Pag.* 53

Ministero dell'interno

Approvazione della nuova denominazione della Procura Generale delle Serve del Sacro Cuore di Gesù, in Genzano di Roma. (12A12319). . . . . *Pag.* 53

Approvazione della nuova denominazione della Parrocchia dei Santi Giuseppe e Leopoldo, in Cecina. (12A12323) . . . . *Pag.* 53

Ministero della salute

Indicazioni riguardanti modalità dello smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acetochlor. (12A12270) . . . . . *Pag.* 53

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Attribuzione dei contributi alle associazioni di volontariato ed Onlus per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, in materia di attività di utilità sociale, per l'annualità 2011. (12A12344) . . . . *Pag.* 54

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2 del 26 ottobre 2012, recante «Regolamento che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)». (12A12338). . . . . *Pag.* 54

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 26 ottobre 2012 recante «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)». (12A12339) . . . . *Pag.* 54

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4 del 26 ottobre 2012, recante «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)». (12A12340) . . . . *Pag.* 54

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro n. 5 del 26 ottobre 2012 recante «Regolamento che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 23 marzo 2011, n. 1, sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 30 luglio 2010, n. 2, che definisce misure straordinarie per razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione della spesa e dei costi di funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica». (12A12341) . . . . *Pag.* 54

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 del 26 ottobre 2012 recante «Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola di formazione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, istituita nell'ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)». (12A12342). . . . . *Pag.* 55

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 del 26 ottobre 2012 recante «Regolamento che disciplina le modalità di rilascio e conservazione, nonchè la durata della validità dei documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali e dei documenti e certificati di copertura». (12A12343) . . . . *Pag.* 55

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2012, n. **198**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;

Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, ed in particolare, l'articolo 11, comma 2, lettera *b)*, che ha modificato la disciplina di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targhe dei rimorchi degli autoveicoli;

Visto, altresì, il comma 7 del citato articolo 11 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che prevede l'emanazione di norme regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha introdotto il comma 4-*bis* all'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di carta di circolazione e di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 30 agosto 2011 e del 24 novembre 2011;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicità ed economicità della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione delle disposizioni di cui ai citati articoli 11, comma 7, e 12, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 120 del 2010, incidenti entrambe sulla medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di carta di circolazione

1. Dopo l'articolo 247 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è inserito il seguente:

«Art. 247-*bis*.

Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.

2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:

a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;

b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b)*, e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;

c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia pro-

vinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;
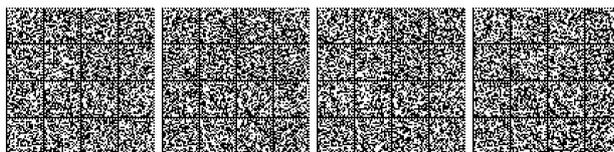
d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;

e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 256, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «i rimorchi ed» sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 258, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*:

1) dopo la parola: «autoveicoli», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e loro rimorchi»;

2) al numero 1), dopo la parola: «veicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»;

3) al numero 2), dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»;

b) alla lettera *c)*, le parole: «veicoli trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;

c) alla lettera *d)*, le parole: «dei rimorchi degli autoveicoli,» e le parole: «III. 4/d,» e: «III. 4/t,» sono soppresse; dopo le parole: «targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici» sono inserite le seguenti: «per carrelli appendice».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 259, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse;

b) alla lettera *b)*, le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «per autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, loro rimorchi»;

2) alla lettera *a)*, la parola: «scritte» è sostituita dalla seguente: «scritta» e la parola: «RIMORCHIO,» è soppressa;

b) al comma 3, al secondo periodo, dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, dei rimorchi».

Art. 6.

Modifiche alle appendici al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. Al titolo III, appendice XII-Art. 257, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: «degli autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, nonché quella posteriore dei loro rimorchi»;

2) la lettera *b)* è soppressa;

3) alla lettera *h)*, le parole: «rimorchi e» sono soppresse;

4) alla lettera *p)*, dopo le parole: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi»;

5) la lettera *q)* è soppressa;

6) alla lettera *r)*, le parole: «rimorchi e» sono soppresse;

b) al numero 3:

1) al primo periodo, dopo la parola: « rimorchiati» sono inserite le seguenti: «che ne devono essere dotati»;

2) al terzo periodo, le parole da: «rispettivamente» a: « "Escursionisti Esteri" » sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente per i carrelli appendice trainati da autoveicoli, per i veicoli trainati da macchine agricole od operatrici e per i carrelli appendice trainati da autoveicoli "Escursionisti Esteri" ».

2. Al titolo III, appendice XIII-Art. 260 DISCIPLINARE TECNICO, numero 1, punto 1.3. Colori, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera *m)* è sostituita dalla seguente: «*m)* le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i quali sono previste.».
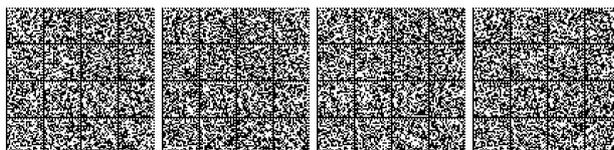
Art. 7.

Modifiche agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. Agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'intestazione della TABELLA III.3/a Art. 257, le parole: «per rimorchi trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «per carrelli appendice trainati da autoveicoli» e le parole: «per rimorchi "escursionisti esteri" » sono sostituite dalle seguenti: «per carrelli appendice "escursionisti esteri" »;

b) nell'intestazione della TABELLA III.3/b Art. 257, le parole: «veicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;

c) nell'intestazione della TABELLA III.3/e Art. 257, dopo le parole: «per autoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «e loro rimorchi»;

d) alla figura III 4/b Art. 258, è inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato *A)*»;

e) alla figura III 4/c Art. 258, è inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato *B)*»;

f) la figura III 4/d Art. 258 è soppressa;

g) alla figura III 4/l Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»;

h) alla figura III 4/m Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»;

i) alla figura III 4/s Art. 258, nella didascalia, dopo le parole: « "ESCURSIONISTI ESTERI" » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «E PER I LORO RIMORCHI»;

l) la figura III 4/t Art. 258 è soppressa;

m) alla figura III 4/u Art. 258, nella didascalia, la parola: «VEICOLI» è sostituita dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE».

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facoltà di immatricolare nuovamente quelli già immessi in circolazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 328

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

— Il regolamento 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 della legge 29 luglio 2010, n. 120:

«Art. 11 *(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni)*. — In vigore dal 13 agosto 2010.

1. Il comma 2 dell'art. 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione".

2. All'art. 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione";

b) al comma 4, le parole: "I rimorchi e" sono soppresse;

c) al comma 15, le parole: "Alle violazioni di cui al comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12".

3. Al comma 1 dell'art. 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", la carta di circolazione e le targhe" sono sostituite dalle seguenti: "e la carta di circolazione";

b) al secondo periodo, le parole: "e delle targhe" sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'art. 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: "il proprietario del veicolo" sono inserite le seguenti: "ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli".

5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-*bis*, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera *a)*, e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b)*, e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA).

6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-*bis*, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera *a)*, e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

8. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12 *(Introduzione dell'art. 94-*bis *e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)*. — In vigore dal 13 agosto 2010.

1. All'art. 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b)*, e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3";

b) al comma 5, le parole: "previste nel comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "previste nei commi 4 e 4-bis".

2. Dopo l'art. 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

"Art. 94-*bis* *(Divieto di intestazione fittizia dei veicoli)*. — 1. La carta di circolazione di cui all'art. 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'art. 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto

il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b)*, e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'art. 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1".

3. All'art. 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'art. 93"».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 247 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:

«Art. 247 (Art. 94 Cod. Str.) *(Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.)*. — 1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà nei tempi di cui all'art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresì, al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.».

— Si riporta il testo degli articoli 225 e 226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992:

«Art. 225 *(Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali)*. — 1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;

b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

Art. 226 *(Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale)*. — 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.

2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera *n)*, che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera *n)*, nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella *Gazzetta Ufficiale* sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)* e *n)*.

6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.

9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.

10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all'art. 126-*bis* agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.

12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
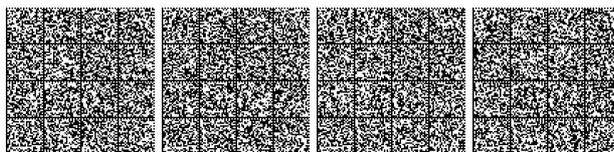
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 246 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992:

«Art. 246 (Art. 93 Cod. Str.) *(Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale)*. — 1. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 93, comma 11, del codice, oltre che rispondere alle norme del codice e del presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono possedere altresì i requisiti fissati dall'art. 227, comma 2, in relazione al punto F, lettera *g)* dell'appendice V al presente titolo.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere *a)* e *c)*, dell'appendice XII al presente titolo, al fine dell'indicazione che detti veicoli sono destinati esclusivamente al servizio di polizia stradale.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 256 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 256 (Art. 100 Cod. Str.) *(Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, e di riconoscimento)*. — 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:

a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'art. 100, comma 1, del codice;

b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art. 100, comma 3, del codice;

c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art. 100, comma 2, del codice;

d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice;

e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'art. 113, comma 3, del codice;

f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice;

g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.

2. Si definiscono targhe ripetitrici:

a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice;

b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice;

c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.

3.

4. Si definiscono targhe di riconoscimento:

a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131, comma 2, del codice;

b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art. 134, comma 1, del codice;

c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.

4-*bis*. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 258 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 258 (Art. 100 Cod. Str.) *(Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, e di riconoscimento)*. — 1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici, e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:

a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360×110 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a);

b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli *e loro rimorchi*:

1) formato A: 520×110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli *e loro rimorchi* (fig. III.4/b);

2) formato B: 297×214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli *e loro rimorchi* il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato *A)* (fig. III.4/c);

c) targhe ripetitrici per *carrelli appendice*:

1) formato A: 486×109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l);

2) formato B: 336×202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato *A)* (fig. III.4/m);

d) targhe di immatricolazione dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici *per carrelli appendice*: 340×109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/u);

e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli: 165×165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v);

e-*bis*) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm×177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e).».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 259 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 259 (Art. 100 Cod. Str.) *(Modalità di installazione delle targhe)*. — 1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;

b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;

c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;

d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;

e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
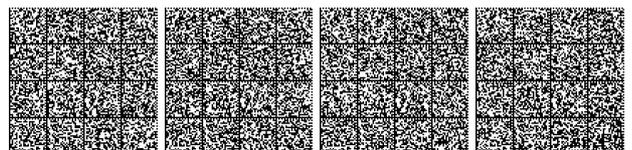
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);

g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* devono essere misurate a veicolo scarico.

2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 260 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 260 (Art. 100 Cod. Str.) *(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione)*. — 1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli*, loro rimorchi* e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:

a) colore rosso: *scritta* RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici;

b);

c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'art. 134, comma 1, del codice;

c-*bis*) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista.

2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4±0,1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.

3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli*, dei rimorchi* e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione.

4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.

5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 235, comma 7, del codice, a partire dal 1° ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1° ottobre 1993 possono essere sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1° gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'art. 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo.».

12G0219

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2012.

Attuazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 in materia di linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche» (di seguito decreto legislativo n. 228/2011);

Considerato che i Ministeri sono tenuti a svolgere attività di valutazione degli investimenti al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità finanziate a valere sulle leggi di spesa pluriennale a carattere permanente;

Considerato che ogni Ministero predispone un Documento pluriennale di pianificazione, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 228/2011;

Considerato che i Ministeri individuano gli organismi responsabili delle attività di valutazione nei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, assicurando l'indipendenza e la professionalità degli stessi;

Ritenuto necessario individuare i criteri per la redazione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate per lo svolgimento dell'attività di valutazione degli investimenti in opere pubbliche e prevedere uno schema-tipo di Documento pluriennale di pianificazione;
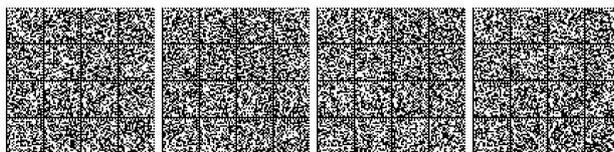
Sentito il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 228/2011, definisce:

a) il modello di riferimento, di cui all'allegato I, per la redazione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate relative alla valutazione ex ante dei fabbisogni infrastrutturali, alla valutazione *ex ante* ed *ex post* dei progetti di investimento infrastrutturali e al coinvolgimento degli organismi di valutazione nelle predette attività (di seguito: «modello di riferimento»);

b) lo schema-tipo di Documento pluriennale di pianificazione, di cui all'allegato II (di seguito: Documento).

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni che seguono:

a) la «valutazione ex ante dei fabbisogni infrastrutturali» è l'attività, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 228/2011, distinta per settori, subsettori e aree territoriali, avente ad oggetto il confronto tra segmenti omogenei di domanda e di offerta di infrastrutture, finalizzata ad identificare obiettivi ed interventi necessari al loro soddisfacimento;

b) la «valutazione ex ante delle singole opere» è l'attività di valutazione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2011, effettuata, di regola, attraverso tecniche proprie dell'analisi costi-benefici, finalizzata ad individuare le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione dei fabbisogni infrastrutturali;

c) la «selezione delle opere» è l'attività, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 228/2011, funzionale all'individuazione, in via definitiva, delle opere da realizzare nei diversi settori di competenza di ciascun Ministero, da includere nel Documento, ordinate per priorità e risultati attesi, anche al fine di identificare la soglia al di sotto della quale le istanze di finanziamento non possono essere accolte;

d) la «valutazione ex post» è l'attività, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 228/2011, finalizzata a misurare l'utilità delle opere realizzate, allo scopo di migliorare l'efficienza del processo programmatorio e la complessiva efficacia degli investimenti pubblici.

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Roma, 3 agosto 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 121

ALLEGATO *I*

MODELLO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DA PARTE DEI MINISTERI DELLE LINEE GUIDA

PREMESSA.

Le linee guida devono essere considerate come una sorta di check list in modo da assicurare che tutti gli aspetti rilevanti ai fini della progettazione e della completa realizzazione delle infrastrutture siano stati considerati.

L'analisi costi-benefici è utilizzata come principale metodologia per la valutazione degli investimenti pubblici proposti e realizzati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Qualora non sia possibile quantificare i benefici o misurarli in termini monetari si suggerisce di ricorrere all'analisi costi-efficacia.

Relativamente a ciascun sub-settore, i Ministeri devono provvedere a delimitare la tipologia di benefici ammessi e a indicare modalità di calcolo standardizzate. Analogamente, i costi dovranno essere confrontati con quelli di progetti similari dello stesso sub-settore per verificarne la congruità.

I Ministeri sono tenuti a indicare il set di priorità relativo a ciascun sub-settore che insieme al merito relativo dei singoli progetti dovrà contribuire alla costruzione di criteri selettivi a fronte di vincoli di bilancio particolarmente stringenti.

I Ministeri devono predisporre una graduatoria delle proposte di investimento per sub-settore sulla base delle valutazioni svolte e delle priorità indicate.

Il documento pluriennale di pianificazione contiene l'intero lavoro tecnico-valutativo necessario per impostare il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori che a loro volta hanno lo scopo di coordinare la fase di programmazione con il bilancio dell'ente.

I Ministeri garantiscono che soltanto progetti valutati e approvati saranno selezionati per essere finanziati con le risorse di bilancio. I progetti non finanziati per mancanza di disponibilità finanziarie saranno identificati e classificati in un apposito inventario dei progetti favorevolmente valutati con un ranking che ne rappresenta la priorità di accesso a futuri finanziamenti.

Ai fini di una diffusione e un perfezionamento delle tecniche valutative, i Ministeri sono tenuti a pubblicizzare le proprie linee di valutazione e a diffondere i risultati delle singole valutazioni.

INDICE.

1. Valutazione *ex ante* dei fabbisogni di infrastrutture e servizi.

2. Valutazione *ex ante* delle singole opere.

3. Criteri e procedure di selezione delle opere.

4. Criteri e procedure di valutazione *ex post* delle opere.

5. Attività degli organismi di valutazione.

1. Valutazione ex ante *dei fabbisogni di infrastrutture e servizi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 228/2011.*

1.1. La valutazione dei fabbisogni infrastrutturali, che ha per oggetto il confronto tra segmenti omogenei di domanda e di offerta di infrastrutture, deve essere effettuata con riferimento a un arco temporale minimo di tre anni — pari al periodo di programmazione — e a un arco temporale massimo di dieci anni.

1.2. Gli indicatori di domanda e di offerta devono essere confrontabili.

1.3. L'analisi della domanda è, di norma, articolata nelle seguenti componenti:

a) analisi della domanda attuale, soddisfatta e non soddisfatta. La domanda attuale può essere rilevata per successive aggregazioni o calcolata con opportune formule e stime;

b) analisi della domanda potenziale. La domanda potenziale deve essere analiticamente dimostrata sulla base di indicatori tali da prestarsi ad essere oggetto di verifica nell'ambito dell'analisi di rischio, tra i quali, dati demografici, tasso di crescita, mutamento nei comportamenti, modifica delle normative;

c) analisi della domanda sostitutiva. La domanda sostitutiva, che riguarda sia la domanda sottratta ad altri interventi sia quella finalizzata ad un miglioramento della qualità della domanda esistente, deve essere analiticamente dimostrata.

1.4. Nelle ipotesi in cui alle infrastrutture sia associato un servizio, la domanda di tale servizio, espressa attraverso l'unità di misura adottata, può essere considerata una proxy della domanda di infrastrutture. Negli altri casi, occorre scegliere un insieme di indicatori economicamente significativi che permettano di ricavare, anche per via indiretta, la domanda.

1.5. Qualora non sia possibile una rilevazione analitica e una successiva aggregazione dei dati sulla domanda, si possono utilizzare indicatori particolari, modelli di analisi *ad hoc* e stime indirette, effettuate anche attraverso studi, analisi, rilevazioni e inchieste relative a specifici sub-settori e aree territoriali. La procedura seguita deve essere resa esplicita e le scelte metodologiche motivate. Nel caso di utilizzo di indicatori indiretti (proxies) è necessario esplicitare il legame fra questi e il «vero» indicatore di domanda/offerta, ferma restando l'adozione di una metrica comune.

1.6. La quota di domanda non soddisfatta che si vuole tradurre in studi di fattibilità relativi a nuovi interventi dipende dagli obiettivi posti dal decisore. Tali obiettivi coincidono, di norma, con gli indicatori di domanda/offerta; in questo caso, si procede direttamente ad individuare l'obiettivo in termini di domanda da soddisfare e si verificano le tipologie di offerta.

1.7. Quando gli obiettivi posti dal decisore sono più ampi rispetto a quanto emergerebbe dalla sola analisi della domanda/offerta e rappresentati da indicatori più complessi rispetto a quelli della domanda/offerta, si procede preliminarmente a fornire evidenza empirica del legame sistematico («coefficiente di trasformazione») tra tali indicatori e quelli di domanda, per poi procedere come indicato nel caso generale.

1.8. La corrispondenza tra obiettivi e indicatori di domanda è oggetto di verifica in sede di valutazione *ex post* dei singoli progetti. Le stesse valutazioni *ex post* devono consentire di verificare l'esistenza di domanda non soddisfatta nella misura indicata dagli obiettivi posti.

1.9. L'analisi dell'offerta considera l'offerta in essere, quella in corso di realizzazione e quella già programmata. L'analisi dell'offerta è supportata da informazioni e statistiche su indicatori di dotazioni fisiche delle infrastrutture idonei a consentire il confronto tra le diverse aree territoriali nonché tra queste e il livello internazionale.

1.10. Il confronto tra la domanda e l'offerta fornisce indicazioni sul fabbisogno infrastrutturale relativo a settori, sub-settori e aree territoriali. Tale confronto avviene sulla base degli indicatori di cui al presente articolo, che possono essere aggregati e/o ponderati secondo metodologie affidabili e trasparenti. La quota di domanda attuale, potenziale e sostitutiva che risulti non soddisfatta all'esito di tale confronto, esprime il fabbisogno infrastrutturale. Con riferimento a tale fabbisogno può essere programmato l'aumento di offerta, da tradurre in studi di fattibilità. L'elenco degli studi di fattibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 228/2011, deve essere riconducibile al confronto fra domanda e offerta.

1.11. Il fabbisogno infrastrutturale deve essere finalizzato ad identificare obiettivi ed interventi necessari al loro soddisfacimento.

Gli indicatori di domanda/offerta prescelti ai fini dell'analisi del fabbisogno infrastrutturale sono di regola utilizzati anche per i singoli studi di fattibilità, al fine di accertare l'incremento di offerta di un determinato sub-settore e la corrispondente riduzione del fabbisogno infrastrutturale dello stesso.

1.12. Ai fini della definizione delle priorità di intervento, di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 228/2011, si tiene conto di quanto segue:

a) la domanda attuale non soddisfatta esprime, in linea di massima, esigenze prioritarie rispetto alla domanda potenziale e a quella sostitutiva;

b) la domanda potenziale esprime esigenze prioritarie rispetto a quella sostitutiva;

c) l'amministrazione può individuare proprie priorità anche sulla base della distinzione tra infrastrutture sociali rivolte ai cittadini e infrastrutture finalizzate alla produzione;

d) la priorità può essere assegnata sulla base della collocazione territoriale;

e) la priorità può essere assegnata in relazione a indici di dotazione infrastrutturale qualora assuma rilevanza l'esistenza o meno di tale dotazione fisica;

f) possono essere assegnate altre priorità derivanti dalle politiche perseguite che possono essere in genere dedotte dagli obiettivi quantificati indicati.

1.13. Allo scopo di migliorare la qualità e l'ampiezza delle informazioni utilizzate nell'analisi, appare opportuno avvalersi di tutte le banche dati disponibili, ivi comprese quelle in possesso di grandi operatori, gestori di rete, autorità di settore e organismi di vigilanza.

1.14. Si raccomanda infine di corredare la stima del fabbisogno infrastrutturale con un'indicazione, anche preliminare, del costo necessario a colmarlo. Ciò al fine evidente di agevolare la quantificazione dello sforzo di bilancio derivante dalla selezione delle opere prioritarie da ammettere a finanziamento.

2. Valutazione ex ante *delle singole opere, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2011.*

2.1. La valutazione *ex ante* delle singole opere è svolta attraverso l'elaborazione degli studi di fattibilità ed è finalizzata ad individuare le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione *ex ante* dei fabbisogni di infrastrutture e servizi.

2.2. Essa viene di norma condotta applicando i principi dell'Analisi costi-benefici (ACB), come consolidati nella letteratura scientifica internazionale e dalle indicazioni metodologiche impartite dalla Commissione Europea e da altri autorevoli organismi.

L'analisi costi-benefici viene applicata nell'ambito degli studi di fattibilità o della documentazione equivalente ed è necessaria anche nel caso in cui sia stato già predisposto il progetto preliminare.

La valutazione con l'approccio costi-benefici permette la verifica di modalità e tempi di realizzazione delle opere e presenta gli opportuni indicatori di realizzazione, che saranno oggetto di valutazione *ex post*.

2.3. L'approccio valutativo può in generale seguire le seguenti fasi:

a) identificare bisogni di servizio e assicurare coerenza con politiche e priorità contenuti nei programmi in vigore;

b) identificare outcomes e outputs in termini misurabili. Selezione degli indicatori (di impatto e di risultato: cd. outcome indicators) volti a cogliere il contributo che l'opera arreca alla riduzione del fabbisogno infrastrutturale; vi rientrano i cd. core indicators definiti dalle Autorità di gestione dei programmi operativi in esito all'interlocuzione metodologica e di merito con l'unità di valutazione degli investimenti pubblici e le competenti strutture tecniche della DG-Regio della Commissione europea. Gli indicatori prescelti dovranno possedere caratteri di verificabilità oggettiva, continuità di osservazione, rilevanza euristica rispetto all'obiettivo finale dell'intervento;

c) determinare il base case o la situazione «senza progetto»;

d) identificare e stimare tutti gli impatti finanziari incrementali rispetto al base case;

e) identificare tutti i significativi impatti socio-economici incrementali, includendo sia quelli che possono essere misurati in termini monetari, sia quelli che non possono essere misurati in termini monetari ma che possono essere quantificati, sia ancora quelli che non possono essere misurati in termini monetari e che non possono essere quantificati;

f) sviluppare una appropriata analisi del rischio;

g) prevedere modalità e fasi per l'implementazione del progetto.

2.4. Le amministrazioni destinatarie del presente decreto individuano in autonomia il grado di approfondimento e di completezza dell'analisi valutativa da loro giudicato opportuno, applicando i principi di appropriatezza e di proporzionalità richiamati dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 288/2011.

Il livello di approfondimento dell'analisi dovrà essere preferenzialmente correlato alla dimensione fisica e finanziaria dell'opera oggetto di valutazione, alla sua complessità tecnologica, procedurale e gestionale, nonché del grado di esposizione dei servizi resi per il suo tramite alle dinamiche di mercato.

2.5. In particolare, per le seguenti quattro categorie di opere si specifica quanto segue:

a) gli interventi di rinnovo del capitale, quali ad esempio manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione.

A fini valutativi lo studio di fattibilità deve essere incentrato principalmente o esclusivamente sull'analisi delle alternative progettuali e su una approfondita analisi dei costi, individuando dove possibile standard, costi parametrici e costi sostenuti per interventi analoghi. Sotto il profilo delle tecniche valutative sono richieste analisi costi-efficacia, anche sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato II;

b) nuove opere puntuali di piccola dimensione, inferiori ai 10 milioni di euro, privi di introiti tariffari.

In questi casi si può procedere a predisporre studi di fattibilità semplificati, che attraverso un'attenta analisi della domanda, dei costi e dei principali benefici permettano di dimostrare sinteticamente l'utilità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi;

c) opere, senza introiti tariffari, superiori ai 10 milioni di euro.

Per questi interventi si richiede: 1) lo studio di fattibilità; 2) l'analisi costi-benefici; 3) l'analisi dei rischi.

Nel caso di grandi progetti nell'accezione fatta propria dalla Commissione europea (investimenti superiori ai 50 milioni di euro), costituisce strumento di riferimento la guida per l'analisi costi-benefici adottata dalla Commissione europea ai fini dell'accesso ai fondi strutturali;

d) opere di qualsiasi dimensione, escluse quelle di cui alla precedente lettera *a)*, per le quali è prevista una tariffazione del servizio.

In questi casi, occorre una redazione esaustiva degli studi di fattibilità in vista di un ampio utilizzo sia dell'analisi economica con il confronto di costi e benefici — già prevista per altre fattispecie — sia dell'analisi finanziaria con specifico riferimento ai piani finanziari (flussi di cassa), tenendo altresì conto delle istruzioni fornite dal CIPE ai fini dell'approvazione delle opere della legge obiettivo che abbiano introiti tariffari (delibera CIPE 27 maggio 2004, n. 11).

2.6. Le deroghe ai criteri elencati al comma precedente devono essere autorizzate dal CIPE in sede di esame delle linee guida predisposte dalle singole amministrazioni.

2.7. Gli indicatori di domanda — uguali a quelli individuati per l'analisi dei fabbisogni — e quelli utilizzati per il calcolo dei benefici permettono di misurare i risultati degli interventi e ne consentono una verifica in sede di valutazione *ex post*.

2.8. L'analisi costi-benefici prevede, tramite opportuni indicatori, l'analisi dei principali effetti del progetto, e, ai fini del calcolo degli indicatori sintetici finali di redditività sociale, la relativa traduzione in valori monetari.

2.9. Nel corso dell'analisi viene confrontata la situazione dei costi e dei benefici dovuta alla realizzazione del progetto con una situazione di riferimento che normalmente è quella «senza progetto».

2.10. Il periodo di riferimento, ossia il numero di anni per i quali è necessario fornire previsioni dipende dal sub-settore di appartenenza e dalla natura dell'investimento, varia dai 10 ai 30 anni.

2.11. L'analisi finanziaria è fondata sui flussi di cassa attualizzati e permette di calcolare gli indicatori relativi ai risultati finanziari del progetto. Il tasso di attualizzazione da usare nell'analisi finanziaria dovrebbe rispecchiare il costo opportunità del capitale vale a dire il rendimento del migliore progetto alternativo. Nella fase iniziale, ai fini dell'analisi finanziaria, deve essere adottato un tasso di attualizzazione del 5 per cento in termini reali, secondo le indicazioni attualmente fornite dalla Commissione europea.

2.12. Nel caso di opere strutturate con il ricorso al capitale dei privati, la valutazione della redditività finanziaria deve essere effettuata tenendo conto anche dell'opzione «senza progetto». Per la sostenibilità finanziaria è necessario utilizzare appositi quozienti, in particolare il Debt Service Cover *Ratio*.

2.13. L'analisi economica comporta normalmente correzioni ai prezzi di mercato. Nella fase di avvio della valutazione *ex ante* si tiene conto delle sole correzioni fiscali e del salario ombra, quale parametro che in via semplificata considera le distorsioni del mercato del lavoro. Nell'analisi economica i benefici sono differenziati per sub-settori e stimati con opportune metodologie. I benefici economici sono oggetto specifico e dettagliato dell'analisi *ex post*. Anche nel caso dell'analisi economica si procede all'attualizzazione dei flussi di cassa. Gli indicatori finali dell'analisi economica sono il valore attuale netto, il tasso interno di rendimento e il rapporto benefici/costi. Essi sintetizzano e aggregano tutte le misure adottate in sede di calcolo dei benefici per misurare l'impatto del progetto, confrontandolo al tempo stesso con i costi sostenuti. Anche in questo caso, in assenza di diverse indicazioni, si utilizza convenzionalmente il tasso sociale di sconto del 3,5 per cento per tutte le regioni ad eccezione di quelle dell'obiettivo convergenza per le quali la Commissione europea ha indicato il 5,5 per cento.

2.14. Uno dei principali obiettivi delle linee guida è la selezione di metodi di calcolo standardizzati dei benefici economici relativi a progetti appartenenti allo stesso comparto o settore omogeneo. Per le procedure standardizzate di calcolo dei costi, è opportuno avvalersi dei calcoli dei costi effettuati per progetti analoghi già realizzati, raccogliendo tali dati in appositi archivi. Il confronto tra la composizione e l'entità di tali costi relativi a progetti già realizzati e la composizione e l'entità dei costi dei preventivi relativi ai nuovi progetti fornirà informazioni rilevanti ai fini della costruzione di procedure standardizzate di calcolo dei costi.

2.15. Per gli interventi con costi superiori ai 10 milioni di euro deve essere sviluppata una apposita analisi dei rischi. Una parte generale di tale analisi riguarda l'analitica descrizione di tutti i fattori che possono incidere negativamente sulle previsioni realizzative del progetto, nonché sui flussi di cassa finanziari ed economici. Tale parte generale:

a) ripercorre tutte le fasi e le tempistiche relative alla progettazione, alle gare e agli altri aspetti amministrativi e procedurali con riferimento a progetti analoghi o confrontabili con quello in esame;

b) individua analiticamente i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto e formula specifiche ipotesi sui relativi comportamenti;

c) descrive i rischi derivanti da aspetti politici, legislativi e ambientali in senso ampio;

d) analizza i rischi propri del progetto, provenienti da fattori quali la domanda, la tecnologia, la capacità operativa e gestionale e altri aspetti organizzativi.

2.16. L'analisi dei rischi deve applicare una metodologia idonea ad evitare stime eccessivamente ottimistiche di costi e benefici (*optimism bias*). I costi di investimento, i costi operativi, la durata dell'intervento e i benefici tengono conto di dati derivanti dai progetti già realizzati o da progetti similari . In assenza di più specifiche evidenze empiriche le amministrazioni sono tenute a raccogliere i dati che diano conto di stime caratterizzate da eccessivo ottimismo. Attraverso appositi studi relativi ai vari sub-settori è possibile ricavare appropriati fattori correttivi da utilizzare per i singoli progetti. In una fase iniziale le stesse analisi *ex post* dei singoli progetti forniranno indicazioni importanti relative ai costi previsti e a quelli attuali.

3. Criteri e procedure per la selezione delle opere di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 228/2011.

3.1. I criteri di selezione delle opere, da includere nel Documento, si basano sugli esiti sia dell'analisi dei fabbisogni infrastrutturali sia della valutazione *ex ante* dei singoli interventi.

3.2. Completati gli studi di fattibilità, i criteri di selezione dei singoli interventi sono quelli tipicamente progettuali:

a) gli indicatori di redditività sociale derivanti dall'analisi economica;

b) gli indicatori derivanti dall'analisi finanziaria per i progetti a tariffa;

c) gli indicatori che esprimono il contributo del progetto ad altri obiettivi di politica economica.

3.3. Oltre all'analisi di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, deve essere indicata la misura di soddisfazione dei progetti selezionati rispetto agli specifici obiettivi di settore e di area indicati nella sezione del Documento dedicata all'analisi dei fabbisogni infrastrutturali.

3.4. I confronti tra progetti avvengono su base omogenea, con riguardo alla tipologia progettuale e all'appartenenza a un determinato sub-settore e a una specifica area territoriale. È possibile, altresì, formare graduatorie, sulla base dei criteri predetti, che permettano di selezionare gli interventi nel rispetto dei vincoli di bilancio. A tal fine, l'uso degli indicatori potrà essere ulteriormente affinato tramite procedure di standardizzazione e di aggregazione.

4. Criteri e procedure per la valutazione ex post *delle opere di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 228/2011.*

4.1. La valutazione *ex post* si propone di verificare per ogni opera ovvero, qualora utile o pertinente, raggruppamenti di opere accomunate da legami funzionali, settoriali o territoriali:

il grado di conseguimento degli obiettivi di realizzazione fisica;

l'effettiva entrata in esercizio degli interventi e delle opere pubbliche;

i risultati direttamente dipendenti dall'attuazione dell'opera con particolare riferimento ai benefici per la collettività nell'arco temporale di un triennio a partire dalla entrata in funzione;

gli impatti diretti ed indiretti sul contesto di riferimento;

l'efficacia dei «metodi di valutazione» *ex ante* nel selezionare i progetti;

l'efficienza ed economicità del processo di programmazione e di implementazione del progetto.

4.2. La valutazione *ex post* tiene conto di fattori quali:

processi di selezione delle opere e completezza dei progetti, inclusa la sostenibilità gestionale dell'intervento, la stima dei benefici (valutazione *ex ante*) e la presenza *ex ante* dei criteri e degli indicatori su cui basare le valutazioni *ex post*;

processi di attuazione delle opere, compresi i tempi di progettazione e realizzazione, l'analisi ed evoluzione dei costi (eventuale presenza di varianti, riserve e contenziosi), l'economicità delle procedure di selezione di forniture, beni e servizi e le procedure di monitoraggio e controllo;

completamento delle opere, effettiva entrata in funzione e conseguente gestione;

conseguimento degli obiettivi a cui le opere sono orientate, con riferimento a realizzazione, risultati (obiettivi di servizio) ed impatti.

4.3. La valutazione *ex post* tiene conto delle informazioni di monitoraggio, comprese quelle contenute nella banca dati ex art. 13 della legge n. 196/2009; è effettuata dal momento di entrata in funzione dell'opera ma può essere estesa anche a opere in via di realizzazione o non entrate ancora in funzione, al fine tra l'altro di evidenziarne i motivi.

Essa è svolta sulla base dei seguenti possibili livelli di analisi in accordo alle previsioni del Documento pluriennale di pianificazione:

a) «verifica della realizzazione»: si considerano i dati di realizzazione in termini di conformità tra programmato e realizzato;

b) «verifica dei risultati» (efficacia): si riscontra l'effettiva funzionalità dell'intervento e si verifica l'entità del risultato di servizio effettivamente fornito alla collettività rispetto alle previsioni iniziali;

c) «valutazione degli impatti»: si confrontano gli impatti reali con quelli stimati *ex ante*, individuando gli effetti netti riconducibili all'opera realizzata anche attraverso metodologie di valutazione controfattuale;

d) «ripetizione della valutazione *ex ante*»: si verifica il processo decisionale che ha determinato le opzioni progettuali e l'appropriatezza dei processi di stima di costi e benefici anche al fine di una revisione della metodologia di valutazione *ex ante*;

e) «verifica dell'efficienza e dell'economicità degli investimenti»: si confronta il rapporto tra risorse utilizzate e risultati ottenuti nonché se il processo sia stato attuato al minor costo possibile;

f) «avvio di una nuova valutazione»: si effettua una nuova valutazione con un approccio diverso da quello utilizzato *ex ante*.

4.4. L'analisi *ex post* include le motivazioni degli scostamenti rilevati tra i risultati osservati e quelli attesi in sede di valutazione *ex ante*. Si tratta di esaminare gli aspetti relativi alle procedure e alle modalità di implementazione dei progetti, rilevando e analizzando tutti i problemi che hanno influenzato l'*iter* previsto dei progetti stessi.

4.5. L'esecuzione della valutazione *ex post* degli interventi e delle opere pubbliche tiene conto degli approcci e degli standard internazionali.

5. Coinvolgimento degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 228/2011.

5.1. I Ministeri individuano gli organismi responsabili delle predette attività di valutazione nei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (di seguito «nuclei») di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999.

5.2. I nuclei sono responsabili di una efficace ed efficiente attività di valutazione e in particolare della:

a) valutazione *ex ante* dei fabbisogni e delle esigenze infrastrutturali nel settore di competenza dell'amministrazione di appartenenza allo scopo di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento;

b) valutazione *ex ante* delle singole opere, secondo i principi di appropriatezza e proporzionalità, al fine di individuare, attraverso l'elaborazione o la valutazione degli studi di fattibilità, accompagnati laddove richiesto dall'analisi dei rischi, le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione *ex ante* dei fabbisogni di infrastrutture e servizi;

c) valutazione *ex post* di singole opere, svolta per misurare l'efficacia e l'utilità delle opere realizzate nei settori di competenza.

5.3. Ciascun Ministero procede ad una verifica dell'operatività e della funzionalità del proprio nucleo, con particolare riferimento alla presenza al suo interno di professionalità e competenze adeguate sotto il profilo qualitativo e quantitativo in relazione al numero e alla natura delle attività valutative da svolgere. In caso di inadeguatezza, i Ministeri procedono all'integrazione delle professionalità mancanti all'interno dei rispettivi nuclei, ricorrendo prioritariamente a valutatori appartenenti ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni e limitando il ricorso a competenze esterne ai casi in cui manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse.

5.4. Le amministrazioni, al fine di garantire il rigore e l'imparzialità della valutazione, assicurano la separazione fra le attività di valutazione *ex ante* e le attività di valutazione *ex post*, prevedendo l'attribuzione delle due attività a componenti distinti all'interno del nucleo o a soggetti distinti nei casi in cui venga fatto ricorso a professionalità esterne.

ALLEGATO *II*

SCHEMA-TIPO DI DOCUMENTO PLURIENNALE DI PIANIFICAZIONE

PREMESSA.

Lo scopo del documento pluriennale di pianificazione (di seguito documento) è delineare gli obiettivi e le strategie del Ministero rendendoli coerenti con le risorse finanziarie e gli strumenti normativi e programmatori a disposizione nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche.

Le risorse indicate nel documento vanno intese come l'insieme delle risorse finanziarie (di origine interna, comunitaria o privata) destinate a spesa in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche da parte:

del Ministero interessato;

di altri soggetti, a cui le risorse — inizialmente nello stato di previsione del Ministero stesso — vengono trasferite (ad es. amministrazioni aggiudicatrici, stazioni appaltanti, organismo di diritto pubblico, imprese pubbliche, società in house, concessionarie, *etc)*.

È necessario che gli obiettivi indicati trovino corrispondenza logica e finanziaria con il bilancio dello Stato e dunque con la struttura per missioni e programmi e con le note integrative dello stesso.

Il documento assicura anche la corrispondenza con la direttiva sugli indirizzi per la programmazione strategica del Governo e con le direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione, nonché con quanto previsto da altri strumenti legislativi/programmatori (come ad esempio contratti di programma, programmi finanziati dall'UE, APQ, partenariato pubblico privato, *etc)*.

INTRODUZIONE.

1. Elencazione e descrizione dei piani e programmi di investimento in essere per opere pubbliche a valere sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente e di altri strumenti legislativi/programmatori di settore.

2. Evidenza delle risorse finanziarie (nel senso citato in premessa) e ripartizione dalle stesse per fonte.

3. Quadro di raccordo tra le risorse finanziarie e gli obiettivi (target) di risultato e di impatto dichiarati.

4. Quadro di raccordo tra gli obiettivi (target) di risultato e di impatto indicati nel documento e quelli indicati nella corrispondente nota integrativa del bilancio dello Stato.

5. Quadro di raccordo tra gli obiettivi (target) di risultato e di impatto indicati nel documento e 1) la direttiva sugli indirizzi per la programmazione strategica del Governo e 2) la direttiva per l'attività amministrativa e la gestione del ministro interessato.

6. Sintesi del programma triennale in essere e motivazioni dell'attuale ordine di priorità.

Dai quadri relativi ai punti 4 e 5 deve evincersi la struttura responsabile dell'attività.

1. Prima sezione: analisi ex ante *dei fabbisogni infrastrutturali.*

1.1. Analisi del bilancio domanda/offerta attraverso l'uso di indicatori, con riferimento ai sub-settori di attività, ai programmi di investimento e alle aree territoriali.

1.2. Individuazione di obiettivi (target) di risultato e di impatto quantificati attraverso specifici indicatori e applicati al singolo sub-settore e/o programma di investimento, con riferimento, ove opportuno, a specifiche aree territoriali. Motivazione dell'eventuale diversità tra gli indicatori utilizzati per quantificare i target e quelli utilizzati per l'analisi di domanda/offerta e indicazione analitica sui «coefficienti di trasformazione» per poter tradurre gli indicatori di target in indicatori di domanda/offerta.

1.3. Esplicitazione delle priorità di intervento da perseguire e dimostrazione della loro coerenza con i documenti programmatici esistenti.

1.4. Elenco degli studi di fattibilità utili da avviare per il raggiungimento degli obiettivi indicati, sempre con riferimento a sub-settori, programmi di investimento e aree territoriali. Oneri e copertura finanziaria relativi a tali studi di fattibilità.

1.5. Dimostrazione che le singole opere inserite tra le «infrastrutture strategiche» rispondano effettivamente all'esigenza di colmare un fabbisogno infrastrutturale insoddisfatto in base alle analisi di cui al punto 1.1.

1.6. Conclusioni sui fabbisogni infrastrutturali rilevati, sugli obiettivi da realizzare e sulle azioni da intraprendere.

2. Seconda sezione: metodi e risultati della procedura di valutazione e di selezione delle opere e priorità di intervento.

2.1. Indicazione dei metodi di valutazione seguiti in base alla tipologia degli interventi.

2.2. Sintesi delle analisi costi-efficacia.

2.3. Sintesi degli studi di fattibilità semplificati.

2.4. Sintesi degli studi di fattibilità relativi alle «infrastrutture strategiche».

2.5. Sintesi delle valutazioni dei singoli interventi tramite analisi costi-benefici (*cfr.* indicazioni più ampie in allegato *I)*:

a) risultati dello studio di fattibilità (principali conclusioni dello studio e dimostrazione che si è scelta la migliore alternativa);

b) qualità del materiale prodotto (aspetti tecnici del progetto; coerenza tra obiettivi e impatti; affidabilità dell'analisi finanziaria e economica);

c) rilevanza dell'iniziativa rispetto alla programmazione di settore;

d) maturità tecnica, amministrativa e finanziaria del progetto;

e) sintesi dell'analisi finanziaria ed economica con relativi indicatori di redditività;

f) sintesi dell'analisi dei rischi per le opere di costo superiore ai 10 milioni.

2.6. Conclusioni sulla valutazione *ex ante* delle singole opere e graduatoria relativa al merito sui singoli progetti.

2.7. Criteri di selezione derivanti dall'analisi dei fabbisogni infrastrutturali. Indicazione delle priorità individuate.

2.8. Criteri di selezione derivanti dall'analisi finanziaria ed economica dei progetti di un determinato sub-settore e/o area territoriale.

2.9. Altri criteri di selezione.

2.10. Ordine finale di priorità per sub-settore e/o programma di spesa e area territoriale.

2.11. Segnalazione di eventuali punti di contrasto tra gli esiti della valutazione e i criteri selettivi adottati.

2.12. Armonizzazione tra interventi selezionati e programmazione di bilancio.

2.13. Modalità di finanziamento e implementazione degli interventi.

2.14. Schede di tutti gli interventi selezionati contenenti i dati rilevanti (anagrafici, tecnici, amministrativi, finanziari ed economici).

3. Terza sezione: metodi e risultati della valutazione ex post *degli interventi.*

3.1. Indicazione delle opere da sottoporre a valutazione *ex post* suddivise in opere ancora *a)* in corso di realizzazione e *b)* opere completate.

3.2. Scelta del/dei metodo/i di valutazione e loro motivazione.

3.3. Risultati della valutazione *ex post* di opere ancora in corso di realizzazione:

a) verifica del grado di realizzazione degli obiettivi;

b) verifica della validità del metodo di valutazione *ex ante*;

c) verifica dell'efficienza del processo di implementazione.

3.4. Risultati della valutazione *ex post* di opere già collaudate e fruibili:

a) ripetizione della valutazione *ex ante* nelle sue varie fasi rilevanti;

b) analisi e spiegazione degli scostamenti rilevati;

c) confronto dei risultati *ex post* con appositi benchmark;

d) analisi del processo di implementazione.

3.5. Conclusioni sulle valutazioni *ex post* effettuate e lezioni per la futura programmazione delle opere.

12A12337

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2012.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l'anno 2012.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei

Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 172 del 25 luglio 2012, recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Considerato che il documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota massima d'ingresso per motivi di lavoro non stagionale di 98.080 lavoratori non comunitari, che si aggiunge alla quota di 6.000 lavoratori non comunitari già prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010, per una quota complessiva autorizzata per l'anno 2010 pari a 104.080 unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che prevede tra l'altro, all'art. 2, come anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno 2012 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, una quota di 4.000 cittadini non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nel paese di origine ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione;

Tenuto conto delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine italiana;

Considerata inoltre l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

Considerato che la disposizione transitoria prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 2012 sopra citato, prevede la facoltà per i datori di lavoro che occupano irregolarmente lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, di dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione;

Rilevato che permane comunque l'esigenza di prevedere - quale ulteriore anticipazione della programmazione dei flussi di ingresso in Italia, per l'anno 2012, di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale – specifiche quote destinate, rispettivamente, all'ingresso di lavoratori autonomi, di lavoratori di origine italiana, nonché di prevedere quote destinate alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

Considerato che - avuto riguardo all'attuale congiuntura economica in Italia che evidenzia una generale contrazione dei livelli di occupazione - è opportuno prevedere gli ingressi di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale in misura ridotta, fatte salve eventuali successive esigenze, rispetto alla corrispondente quota complessivamente autorizzata con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 e 30 novembre 2010;

Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l'anno 2012, risultante dalle corrispondenti quote di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzate, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, detratta la quota di 4.000 unità già disposta, per l'ingresso di lavoratori formati all'estero, dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 13.850 unità.

Art. 2.

Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati.

Art. 3.

Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unità,
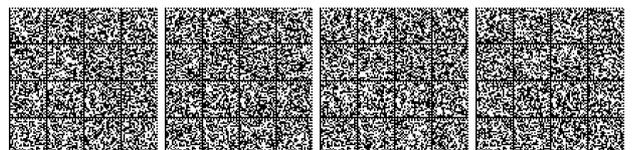
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Art. 4.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

c) 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 5.

Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive domande pervenute.

Art. 6.

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, tali quote, ferma restando la quota complessiva prevista dall'art. 1, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

Roma, 16 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 239

12A12384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Polla e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Polla (Salerno);

Vista la delibera n. 12 del 2 ottobre 2012 con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di nove consiglieri sui sedici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Polla (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Amantea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Polla (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Massimo Loviso.

In data 4 settembre 2012, nove consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 12 del 2 ottobre 2012 da nove componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 2 ottobre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Polla (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Amantea.

Roma, 25 ottobre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A12314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Margherita di Savoia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani);

Viste le dimissioni rassegnate, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ester Fedullo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° ottobre 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Barletta-Andria-Trani ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 2 ottobre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ester Fedullo.

Roma, 25 ottobre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A12316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2012.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Isernia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 luglio 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Isernia e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Annunziato Vardè;

Considerato che il dottor Annunziato Vardè è stato destinato ad altro incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dottoressa Erminia Ocello è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Isernia in sostituzione del dottor Annunziato Vardè, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI*, Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 17 luglio 2012, il consiglio comunale di Isernia è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dottor Annunziato Vardè.

Considerato che il dottor Annunziato Vardè, destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Ragusa, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Isernia del dottor Annunziato Vardè con la dottoressa Erminia Ocello.

Roma, 5 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A12320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2012.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Venafro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 luglio 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Venafro (Isernia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dottoressa Erminia Ocello;

Considerato che la dottoressa Erminia Ocello è stata destinata ad altro incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dottoressa Giuseppina Ferri è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Venafro (Isernia) in sostituzione della dottoressa Erminia Ocello, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI*, Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 17 luglio 2012, il consiglio comunale di Venafro (Isernia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona della dottoressa Erminia Ocello.

Considerato che il suddetto funzionario è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dottoressa Giuseppina Ferri per la gestione del comune di Venafro (Isernia), in sostituzione della dottoressa Erminia Ocello.

Roma, 5 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A12321

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 novembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, ventiseiesima e ventisettesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2012 n. 182, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.305 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 10 aprile, 9 giugno, 9 luglio e 9 dicembre 2008, 10 febbraio, 6 aprile e 10 giugno 2009, 9 luglio e 13 ottobre 2010, 13 aprile e 12 luglio 2011, 6 aprile e 11 luglio 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime venticinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiseiesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della trentottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventiseiesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, di cui al decreto del 9 giugno 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, e l'emissione della trentottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto mini-

steriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime nove cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 novembre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 giugno 2008, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

«Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventisettesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventiseiesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 9 giugno 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.»

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 novembre 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di dieci anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 107 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 novembre 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2023, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 9 giugno 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A12335

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 ottobre 2012.

Criteri e contingente assunzionale delle Università statali, per l'anno 2012. (Decreto n. 297).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e in particolare l'art. 18, comma 4, in cui si prevede che «Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa»;

Visto l'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» e successive modificazioni, in cui si prevede che «Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'art. 66, commi 9-*bis*, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2012»;

Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge, n. 216 del 2011, in cui si prevede che «All'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "Per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2009-2012". Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.»;

Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in cui si dispone che all'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole «Per il quadriennio 2009-2012» sono sostituite dalle seguenti «Per il triennio 2009-2011» e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: «13-*bis*. Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni (di cui ai periodi precedenti) è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2005.»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere *b)* e *c)*, secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* e al comma 5» e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano le variabili e i parametri da considerare al fine di valutare la sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna Istituzione universitaria;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla provincia di Trento in materia di Università degli studi.» ai sensi del quale spetta alla provincia stabilire, d'intesa con l'università, gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'università;

Considerato che precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (18 maggio 2012), il regime assunzionale delle università statali per l'anno 2012 è stato regolato dalle disposizioni di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nel rispetto dei limiti alle spese di personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (18 maggio 2012) e sino all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (7 luglio 2012) il regime assunzionale delle università statali per l'anno 2012 è stato regolato dai criteri di cui all'art. 7 del suddetto decreto legislativo;

Vista la nota n. 66344 dell'11 giugno 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle ragioneria generale dello Stato, trasmessa alle Università con nota n. 763 del 12 giugno 2009 da parte del MIUR - Dipartimento per l'università, l'AFAM e la ricerca;

Considerato che dalle rilevazioni ministeriali relative all'anno 2011 concernenti il costo del personale delle Istituzioni universitarie statali, il costo medio nazionale di 1 professore di I fascia cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 punto organico è pari a euro 120.151;

Ritenuta la necessità di definire i criteri e il conseguente contingente per l'applicazione di quanto previsto all'art. 14, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in tema di assunzioni nelle università statali per l'anno 2012;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e in particolare l'art. 3, comma 1;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri per l'attribuzione a ciascuna Istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile per l'anno 2012 espresso in termini di punto organico, nonché la rispettiva assegnazione e utilizzo in coerenza con quanto previsto dall'art. 14, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
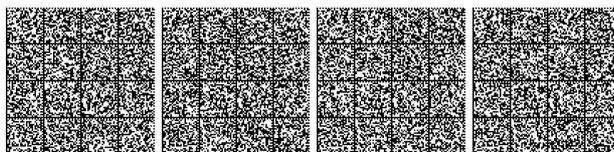
Art. 2.

Criteri di riparto e assegnazione quota punti organico 2012 a ciascuna Istituzione universitaria

1. A ciascuna Istituzione universitaria statale è attribuita per l'anno 2012 una quota parte del 20% della somma dei punti organico relativi alle cessazioni del personale a tempo indeterminato e del personale ricercatore a tempo determinato a livello di sistema universitario verificatesi nell'anno 2011, secondo le modalità e i criteri di seguito indicati:

a) per ogni Istituzione universitaria statale, e comunque nel limite massimo del 50% dei punti organico relativi alle cessazioni dell'anno 2011 di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, sono quantificati i punti organico 2012 risultanti dall'applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e la relativa incidenza percentuale a livello di sistema universitario;

b) il 20% dei punti organico del sistema universitario relativi alle cessazioni dell'anno 2011 di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato è ripartito tra ogni Istituzione universitaria statale in misura proporzionale alla rispettiva incidenza sul totale di sistema come risultante dal criterio di cui al precedente punto *a)*;

c) a ciascuna Istituzione universitaria statale è conseguentemente attribuito il contingente di risorse espresso in termini di punti organico di cui all'allegata Tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Utilizzo delle risorse assegnate

1. Ciascuna Istituzione universitaria statale è autorizzata ad utilizzare i punti organico nella misura in cui si determini una differenza positiva tra la rispettiva attribuzione di cui alla Tabella 1 e la somma dei punti organico eventualmente già utilizzati nell'anno in corso nel rispetto dei diversi regimi assunzionali vigenti.

2. I punti organico attribuiti e utilizzabili ai sensi del presente decreto sono destinati all'assunzione di personale a tempo indeterminato, inclusi i trattenimenti in servizio disposti ai sensi dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ciascuna Istituzione universitaria.

3. In aggiunta ai punti organico attribuiti e utilizzabili ai sensi del presente decreto, è altresì consentito ad ogni Istituzione universitaria procedere con l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, utilizzando a tal fine:

a) disponibilità residue di punti organico relative alle programmazioni degli anni 2010 e 2011 nella misura in cui negli stessi anni era possibile utilizzare le predette risorse e coerentemente con i limiti assunzionali delle corrispondenti programmazioni;

b) disponibilità relative ai punti organico attribuiti nei piani straordinari per l'assunzione di professori di II fascia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) disponibilità derivanti da punti organico relativi a finanziamenti esterni per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato aventi esclusivamente le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 5, lettera *a)* del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

d) punti organico destinati alle assunzioni obbligatorie di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

4. Nell'ambito dei punti organico attribuiti ai sensi del presente decreto e della programmazione triennale del personale di ciascuna Istituzione universitaria, le assunzioni di professori disposte nell'anno 2012 devono tenere conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. Le assunzioni disposte in difformità a quanto previsto dal presente decreto, tenuto conto dei diversi regimi assunzionali vigenti nel corso del 2012, determinano, in sede di ripartizione annuale del fondo di finanziamento ordinario, penalizzazioni disposte ai sensi dell'art. 7, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 ottobre 2012

Il Ministro: PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 376

TABELLA 1
LIMITI ASSUNZIONALI DELLE UNIVERSITA' STATALI (ANNO 2012)

1	2	3	4=2-3	5	6=4/5	7	8	9=5-4-8	10=7/9	11	12
ATENEO	Spese di Personale	Finanziamenti esterni per Spese di Personale	SPESE DI PERSONALE A CARICO ATENEO	ENTRATE COMPLESSIVE 2011 (FFO + PROGRAMMAZIONE + TASSE STUDENTI)	INDICATORE SPESE DI PERSONALE - dlgs 49/12	ONERI DI AMMORTAMENTO	Fitti passivi a carico ateneo	ENTRATE COMPLESSIVE - SPESE PERSONALE ATENEO - FITTI PASSIVI	INDICATORE INDEBITAMENTO - dlgs 49/12	REGIME ASSUNZIONALE da d.lgs 49/2012	Cessazioni 2011 Punti Organico
BARI	197.461.595	1.158.638	196.302.957	232.002.066	**84,61%**	0	95.516	35.603.593	**0,00%**	20%	82,30
BASILICATA	35.840.491	9.000.000	26.840.491	37.291.213	**71,98%**	0	35.344	10.415.378	**0,00%**	20% + Δ	7
BERGAMO	34.633.901	560.100	34.073.801	52.434.478	**64,98%**	1.156.645	1.929.637	16.431.040	**7,04%**	20% + Δ	7,65
BOLOGNA	358.092.315	1.100.606	356.991.709	513.597.418	**69,51%**	0	10.608.990	145.996.719	**0,00%**	20% + Δ	141,55
BRESCIA	62.921.414	558.304	62.363.110	85.878.357	**72,62%**	716.546	135.174	23.380.073	**3,06%**	20% + Δ	13,05
CAGLIARI	127.968.720	13.571.618	114.397.102	146.514.440	**78,08%**	0	833.692	31.283.646	**0,00%**	20% + Δ	61,59
CAMERINO	35.723.675	993.961	34.729.714	45.154.480	**76,91%**	770.006	490.133	9.934.633	**7,75%**	20% + Δ	22,85
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE	36.268.028	1.102.197	35.165.831	39.888.912	**88,16%**	80.557	613.846	4.109.235	**1,96%**	20%	13,85
CATANIA	186.157.113	7.642.067	178.515.046	224.934.636	**79,36%**	510.788	1.640.922	44.778.668	**1,14%**	20% + Δ	89,15
CATANZARO	23.641.247	0	23.641.247	43.413.919	**54,46%**	29.874	246.607	19.526.065	**0,15%**	20% + Δ	2,60
CHIETI-PESCARA	73.464.321	0	73.464.321	109.079.067	**67,35%**	0	423.465	35.191.281	**0,00%**	20% + Δ	25,80
della CALABRIA	94.741.760	0	94.741.760	119.421.960	**79,33%**	1.265.226	1.203.801	23.476.399	**5,39%**	20% + Δ	34,05
FERRARA	73.747.117	2.531.672	71.215.445	98.894.185	**72,01%**	1.333.618	383.279	27.295.461	**4,89%**	20% + Δ	32,10
FIRENZE	235.826.811	10.525.505	225.301.306	301.903.243	**74,63%**	8.237.099	2.429.369	74.172.568	**11,11%**	20% + Δ	131,10
FOGGIA	39.502.872	856.095	38.646.777	43.347.644	**89,16%**	269.615	138.608	4.562.259	**5,91%**	20%	8,80
GENOVA	174.322.050	1.803.221	172.518.829	226.716.369	**76,09%**	2.838.915	3.370.310	50.827.230	**5,59%**	20% + Δ	92,75
INSUBRIA	40.861.063	223.652,06	40.637.411	57.451.944	**70,73%**	219.002	1.474.026	15.340.507	**1,43%**	20% + Δ	19,25
L'AQUILA	69.110.776	1.067.084	68.043.692	93.866.267	**72,49%**	0	6.147.682	19.674.893	**0,00%**	20% + Δ	28
MACERATA	34.893.985	1.002.224	33.891.761	44.195.969	**76,69%**	1.773.746	714.456	9.589.752	**18,50%**	20% + Δ	13,45
Mediterranea di REGGIO CALABRI	31.017.537	251.189	30.766.348	37.979.565	**81,01%**	0	456.348	6.756.869	**0,00%**	20%	13,10
MESSINA	156.430.981	1.348.969	155.082.012	186.794.309	**83,02%**	1.499.853	246.408	31.465.889	**4,77%**	20%	66,55
MILANO	250.614.651	2.271.349	248.343.302	378.808.329	**65,56%**	5.614.491	6.649.241	123.815.786	**4,53%**	20% + Δ	85,85
MILANO-BICOCCA	96.070.302	631.317	95.438.985	150.836.601	**63,27%**	1.714.483	0	55.397.616	**3,09%**	20% + Δ	26,30
MODENA e REGGIO EMILIA	94.651.581	3.355.893	91.295.688	125.413.365	**72,80%**	0	1.517.104	32.600.573	**0,00%**	20% + Δ	29,05
MOLISE	33.178.093	2.991.638	30.186.455	36.612.180	**82,45%**	134.263	80.000	6.345.725	**2,12%**	20%	11,25
NAPOLI - "L'Orientale"	30.369.628	377.516	29.992.112	38.544.660	**77,81%**	1.829.624	11.950	8.540.598	**21,42%**	20% + Δ	19,18
NAPOLI - "Parthenope"	34.340.138	314.734	34.025.404	45.971.262	**74,01%**	0	232.997	11.712.861	**0,00%**	20% + Δ	8,90
NAPOLI "Federico II"	354.612.599	3.638.827	350.973.772	419.241.477	**83,72%**	2.740.408	1.047.988	67.219.717	**4,08%**	20%	197,84
PADOVA	271.958.432	7.678.947	264.279.485	376.050.612	**70,28%**	6.911.825	3.206.218	108.564.909	**6,37%**	20% + Δ	118,45
PALERMO	221.005.610	5.218.358	215.787.252	262.846.066	**82,10%**	3.716.850	888.515	46.170.299	**8,05%**	20%	134,30
PARMA	115.301.227	874.771	114.426.456	155.843.254	**73,42%**	229.763	299.158	41.117.640	**0,56%**	20% + Δ	60,10
PAVIA	122.811.099	2.395.261	120.415.838	159.119.955	**75,68%**	1.958.146	159.420	38.544.697	**5,08%**	20% + Δ	49,88
PERUGIA	141.627.379	3.254.632	138.372.747	173.774.909	**79,63%**	134.263	562.858	34.839.304	**0,39%**	20% + Δ	65,65
PIEMONTE ORIENTALE	43.643.856	1.191.391	42.452.465	54.953.633	**77,25%**	1.461.332	947.716	11.553.452	**12,65%**	20% + Δ	19,65
PISA	199.798.398	12.608.989	187.189.409	259.278.301	**72,20%**	2.032.963	811.039	71.277.853	**2,85%**	20% + Δ	69,85
Politecnica delle MARCHE	67.593.330	1.727.434	65.865.896	87.697.432	**75,11%**	0	233.787	21.597.749	**0,00%**	20% + Δ	23,30
Politecnico di BARI	38.981.888	1.275.696	37.706.192	47.381.745	**79,58%**	107.411	0	9.675.553	**1,11%**	20% + Δ	14,65
Politecnico di MILANO	154.122.986	3.483.696	150.639.290	275.217.705	**54,73%**	17.737.121	7.501.728	117.076.687	**15,15%**	20% + Δ	48,10
Politecnico di TORINO	104.225.992	2.295.494	101.930.498	153.128.423	**66,57%**	6.769.960	1.852.574	49.345.351	**13,72%**	20% + Δ	24,60
ROMA "Foro Italico"	8.967.745	44.224	8.923.521	14.442.187	**61,79%**	0	193.675	5.324.991	**0,00%**	20% + Δ	2,05
ROMA "La Sapienza"	521.807.772	6.378.223	515.429.549	639.002.138	**80,66%**	716.689	2.083.580	121.489.009	**0,59%**	20%	252,95
ROMA "Tor Vergata"	162.288.157	1.372.709,83	160.915.447	192.766.822	**83,48%**	1.467.417	2.171.770	29.679.605	**4,94%**	20%	60,20
ROMA TRE	109.438.746	1.303.076	108.135.670	168.133.582	**64,32%**	7.365.983	2.830.384	57.167.528	**12,88%**	20% + Δ	43,40
SALENTO	78.908.707	1.264.965	77.643.742	97.860.264	**79,34%**	0	787.946	19.428.576	**0,00%**	20% + Δ	26,25
SALERNO	106.290.712	29.742	106.260.970	142.419.674	**74,61%**	581.963	0	36.158.704	**1,61%**	20% + Δ	40,15
SANNIO di BENEVENTO	21.596.554	200.000	21.396.554	29.485.175	**72,57%**	0	171.409	7.917.212	**0,00%**	20% + Δ	1,15
SASSARI	78.937.300	7.630.433	71.306.867	83.660.482	**85,23%**	293.375	341.978	12.011.637	**2,44%**	20%	37,90
Scuola Normale Superiore di PISA	16.987.442	786.090	16.201.352	35.124.069	**46,13%**	495.685	0	18.922.717	**2,62%**	20% + Δ	9,20
Scuola Superiore Sant'Anna	14.669.821	2.477.070	12.192.751	28.282.959	**43,11%**	339.376	354.371	15.735.837	**2,16%**	20% + Δ	10,40
Seconda Univ. NAPOLI	136.792.474	4.367.215	132.425.259	154.803.906	**85,54%**	0	671.019	21.707.628	**0,00%**	20%	62,79
SIENA	116.619.561	10.277.307	106.342.254	137.163.034	**77,53%**	9.649.446	5.430.175	25.390.605	**38,00%**	20% + Δ	74,51
SISSA - TRIESTE	9.996.896	459.322	9.537.574	19.127.021	**49,86%**	0	0	9.589.447	**0,00%**	20% + Δ	6,05
Stranieri di PERUGIA	13.745.680	162.560	13.583.120	17.643.822	**76,99%**	0	0	4.060.702	**0,00%**	20% + Δ	2,30
Stranieri di SIENA	7.677.220	0	7.677.220	11.711.428	**65,55%**	1.233.605	17.579	4.016.629	**30,71%**	20% + Δ	1,10
TERAMO	26.296.663	558.447	25.738.216	32.419.842	**79,39%**	0	133.778	6.547.848	**0,00%**	20% + Δ	6,50
TORINO	245.299.787	5.282.168	240.017.619	332.202.604	**72,25%**	6.812.742	6.390.468	85.794.517	**7,94%**	20% + Δ	76,30
TRIESTE	95.044.343	4.092.495	90.951.848	118.541.748	**76,73%**	237.747	813.351	26.776.549	**0,89%**	20% + Δ	50,80
TUSCIA	38.352.566	2.711.436	35.641.130	46.093.385	**77,32%**	0	89.070	10.363.185	**0,00%**	20% + Δ	12,10
UDINE	79.297.941	2.993.004	76.304.937	95.204.233	**80,15%**	4.196	693.665	18.205.631	**0,02%**	20%	17,80
URBINO "Carlo BO"	50.815.452	1.278.572	49.536.880	63.555.385	**77,94%**	1.727.864	0	14.018.505	**12,33%**	20% + Δ	19,03
VENEZIA - Ca' Foscari	68.179.208	3.017.770	65.161.438	98.677.612	**66,03%**	1.730.013	784.251	32.731.923	**5,29%**	20% + Δ	26,05
VENEZIA - IUAV	29.460.378	2.223.794	27.236.584	40.049.409	**68,01%**	0	0	12.812.825	**0,00%**	20% + Δ	14,85
VERONA	88.413.489	950.355	87.463.134	125.061.103	**69,94%**	0	509.000	37.088.969	**0,00%**	20% + Δ	23,50
Totale	**6.623.419.575**	**170.744.023**	**6.452.675.552**	**8.664.912.234**	**74,47%**	**106.450.494**	**84.087.375**	**2.128.149.307**	**5,00%**		**2.790,77**

1	13=20% x 12	14=5-8	15=82% x 14	16=4+7	17=15-16	18=15% x 17	19=18/120.151	20=13+19	21 = se 20> 50% x 12; 50% x 12 se 20 ≤ 50% x 12; 20	22=21/Tot. 21	23=22 x 20% x Tot. 12
ATENEO	PUNTI ORGANICO BASE 2012	ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	82% ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	SPESE PERSONALE a carico ATENEO + ONERI AMMORTAMENTO	MARGINE per atenei con IND PERSONALE < 80%	15% MARGINE	15% MARGINE trasformato in Punti Organico; 1 PO = € 120.151	PUNTI ORGANICO TEORICI 2012	PUNTI ORGANICO TEORICI 2012 max 50% cessazioni 2011	% PUNTI ORGANICO TEORICI max 50% cessazioni 2011	PUNTI ORGANICO 2012 (DL 95/2012)
BARI	16,46	231.906.550	190.163.371	196.302.957	0	0	0,00	16,46	16,46	1,77%	**9,88**
BASILICATA	1,40	37.255.869	30.549.813	26.840.491	3.709.322	556.398	4,63	6,03	3,50	0,38%	**2,10**
BERGAMO	1,53	50.504.841	41.413.970	35.230.446	6.183.524	927.529	7,72	9,25	3,83	0,41%	**2,30**
BOLOGNA	28,31	502.988.428	412.450.511	356.991.709	55.458.802	8.318.820	69,24	97,55	70,78	7,61%	**42,50**
BRESCIA	2,61	85.743.183	70.309.410	63.079.656	7.229.754	1.084.463	9,03	11,64	6,53	0,70%	**3,92**
CAGLIARI	12,32	145.680.748	119.458.213	114.397.102	5.061.111	759.167	6,32	18,64	18,64	2,00%	**11,19**
CAMERINO	4,57	44.664.347	36.624.765	35.499.720	1.125.045	168.757	1,40	5,97	5,97	0,64%	**3,59**
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE	2,77	39.275.066	32.205.554	35.246.388	0	0	0,00	2,77	2,77	0,30%	**1,66**
CATANIA	17,83	223.293.714	183.100.845	179.025.834	4.075.011	611.252	5,09	22,92	22,92	2,47%	**13,76**
CATANZARO	0,52	43.167.312	35.397.196	23.671.121	11.726.075	1.758.911	14,64	15,16	1,30	0,14%	**0,78**
CHIETI-PESCARA	5,16	108.655.602	89.097.594	73.464.321	15.633.273	2.344.991	19,52	24,68	12,90	1,39%	**7,75**
della CALABRIA	6,81	118.218.159	96.938.890	96.006.986	931.904	139.786	1,16	7,97	7,97	0,86%	**4,79**
FERRARA	6,42	98.510.906	80.778.943	72.549.063	8.229.880	1.234.482	10,27	16,69	16,05	1,73%	**9,64**
FIRENZE	26,22	299.473.874	245.568.577	233.538.405	12.030.172	1.804.526	15,02	41,24	41,24	4,44%	**24,76**
FOGGIA	1,76	43.209.036	35.431.410	38.916.392	0	0	0,00	1,76	1,76	0,19%	**1,06**
GENOVA	18,55	223.346.059	183.143.768	175.357.744	7.786.024	1.167.904	9,72	28,27	28,27	3,04%	**16,97**
INSUBRIA	3,85	55.977.918	45.901.893	40.856.413	5.045.480	756.822	6,30	10,15	9,63	1,04%	**5,78**
L'AQUILA	5,60	87.718.585	71.929.240	68.043.692	3.885.548	582.832	4,85	10,45	10,45	1,12%	**6,27**
MACERATA	2,69	43.481.513	35.654.841	35.665.507	0	0	0,00	2,69	2,69	0,29%	**1,62**
Mediterranea di REGGIO CALABRI	2,62	37.523.217	30.769.038	30.766.348	0	0	0,00	2,62	2,62	0,28%	**1,57**
MESSINA	13,31	186.547.901	152.969.279	156.581.865	0	0	0,00	13,31	13,31	1,43%	**7,99**
MILANO	17,17	372.159.088	305.170.452	253.957.793	51.212.659	7.681.899	63,94	81,11	42,93	4,62%	**25,77**
MILANO-BICOCCA	5,26	150.836.601	123.686.013	97.153.468	26.532.545	3.979.882	33,12	38,38	13,15	1,41%	**7,90**
MODENA e REGGIO EMILIA	5,81	123.896.261	101.594.934	91.295.688	10.299.246	1.544.887	12,86	18,67	14,53	1,56%	**8,72**
MOLISE	2,25	36.532.180	29.956.388	30.320.718	0	0	0,00	2,25	2,25	0,24%	**1,35**
NAPOLI - "L'Orientale"	3,84	38.532.710	31.596.822	31.821.736	0	0	0,00	3,84	3,84	0,41%	**2,30**
NAPOLI - "Parthenope"	1,78	45.738.265	37.505.377	34.025.404	3.479.973	521.996	4,34	6,12	4,45	0,48%	**2,67**
NAPOLI "Federico II"	39,57	418.193.489	342.918.661	353.714.180	0	0	0,00	39,57	39,57	4,26%	**23,76**
PADOVA	23,69	372.844.394	305.732.403	271.191.310	34.541.093	5.181.164	43,12	66,81	59,23	6,37%	**35,56**
PALERMO	26,86	261.957.551	214.805.192	219.504.102	0	0	0,00	26,86	26,86	2,89%	**16,13**
PARMA	12,02	155.544.096	127.546.159	114.656.219	12.889.940	1.933.491	16,09	28,11	28,11	3,02%	**16,88**
PAVIA	9,98	158.960.535	130.347.639	122.373.984	7.973.655	1.196.048	9,95	19,93	19,93	2,14%	**11,97**
PERUGIA	13,13	173.212.051	142.033.882	138.507.010	3.526.872	529.031	4,40	17,53	17,53	1,89%	**10,53**
PIEMONTE ORIENTALE	3,93	54.005.917	44.284.852	43.913.797	371.055	55.658	0,46	4,39	4,39	0,47%	**2,64**
PISA	13,97	258.467.262	211.943.155	189.222.372	22.720.783	3.408.117	28,37	42,34	34,93	3,76%	**20,97**
Politecnica delle MARCHE	4,66	87.463.645	71.720.189	65.865.896	5.854.293	878.144	7,31	11,97	11,65	1,25%	**6,99**
Politecnico di BARI	2,93	47.381.745	38.853.031	37.813.603	1.039.428	155.914	1,30	4,23	4,23	0,45%	**2,54**
Politecnico di MILANO	9,62	267.715.977	219.527.101	168.376.411	51.150.690	7.672.604	63,86	73,48	24,05	2,59%	**14,44**
Politecnico di TORINO	4,92	151.275.849	124.046.196	108.700.458	15.345.738	2.301.861	19,16	24,08	12,30	1,32%	**7,39**
ROMA "Foro Italico"	0,41	14.248.512	11.683.780	8.923.521	2.760.259	414.039	3,45	3,86	1,03	0,11%	**0,62**
ROMA "La Sapienza"	50,59	636.918.558	522.273.218	516.146.238	0	0	0,00	50,59	50,59	5,44%	**30,38**
ROMA "Tor Vergata"	12,04	190.595.052	156.287.943	162.382.864	0	0	0,00	12,04	12,04	1,30%	**7,23**
ROMA TRE	8,68	165.303.198	135.548.622	115.501.653	20.046.969	3.007.045	25,03	33,71	21,70	2,33%	**13,03**
SALENTO	5,25	97.072.318	79.599.301	77.643.742	1.955.559	293.334	2,44	7,69	7,69	0,83%	**4,62**
SALERNO	8,03	142.419.674	116.784.133	106.842.933	9.941.200	1.491.180	12,41	20,44	20,08	2,16%	**12,05**
SANNIO di BENEVENTO	0,23	29.313.766	24.037.288	21.396.554	2.640.734	396.110	3,30	3,53	0,58	0,06%	**0,35**
SASSARI	7,58	83.318.504	68.321.173	71.600.242	0	0	0,00	7,58	7,58	0,82%	**4,55**
Scuola Normale Superiore di PISA	1,84	35.124.069	28.801.737	16.697.037	12.104.700	1.815.705	15,11	16,95	4,60	0,49%	**2,76**
Scuola Superiore Sant'Anna	2,08	27.928.588	22.901.442	12.532.127	10.369.315	1.555.397	12,95	15,03	5,20	0,56%	**3,12**
Seconda Univ. NAPOLI	12,56	154.132.887	126.388.967	132.425.259	0	0	0,00	12,56	12,56	1,35%	**7,54**
SIENA	14,90	131.732.859	108.020.944	115.991.700	0	0	0,00	14,90	14,90	1,60%	**8,95**
SISSA - TRIESTE	1,21	19.127.021	15.684.157	9.537.574	6.146.583	921.987	7,67	8,88	3,03	0,33%	**1,82**
Stranieri di PERUGIA	0,46	17.643.822	14.467.934	13.583.120	884.814	132.722	1,10	1,56	1,15	0,12%	**0,69**
Stranieri di SIENA	0,22	11.693.849	9.588.956	8.910.825	678.131	101.720	0,85	1,07	0,55	0,06%	**0,33**
TERAMO	1,30	32.286.064	26.474.572	25.738.216	736.356	110.453	0,92	2,22	2,22	0,24%	**1,33**
TORINO	15,26	325.812.136	267.165.952	246.830.361	20.335.591	3.050.339	25,39	40,65	38,15	4,10%	**22,91**
TRIESTE	10,16	117.728.397	96.537.286	91.189.595	5.347.691	802.154	6,68	16,84	16,84	1,81%	**10,11**
TUSCIA	2,42	46.004.315	37.723.538	35.641.130	2.082.408	312.361	2,60	5,02	5,02	0,54%	**3,01**
UDINE	3,56	94.510.568	77.498.666	76.309.133	0	0	0,00	3,56	3,56	0,38%	**2,14**
URBINO "Carlo BO"	3,81	63.555.385	52.115.416	51.264.744	850.672	127.601	1,06	4,87	4,87	0,52%	**2,92**
VENEZIA - Ca' Foscari	5,21	97.893.361	80.272.556	66.891.451	13.381.105	2.007.166	16,71	21,92	13,03	1,40%	**7,82**
VENEZIA - IUAV	2,97	40.049.409	32.840.515	27.236.584	5.603.931	840.590	7,00	9,97	7,43	0,80%	**4,46**
VERONA	4,70	124.552.103	102.132.724	87.463.134	14.669.590	2.200.439	18,31	23,01	11,75	1,26%	**7,06**
Totale	**558,15**	**8.580.824.859**	**7.036.276.384**	**6.559.126.046**	**525.584.502**	**78.837.675**	**656,15**	**1.214,31**	**929,60**	**100,00%**	**558,15**

12A12315

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 ottobre 2012.

Rettifica al decreto 1º agosto 2012 di riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Molina Salas Carmen Rosa abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il proprio decreto dirigenziale in data 1° agosto 2012 con il quale è stato riconosciuto alla dott.ssa Molina Salas Carmen Rosa, nata il 27 aprile 1974 a Arequipa (Perù), il titolo "Cirujano Dentista", rilasciato il 10 marzo 2004 dall'"Universidad Nacional San Luis Gonzaga" di Ica (Perù), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto che nel menzionato decreto in data 1° agosto 2012, per un mero refuso, è stato indicato che la sig.ra Molina Salas Carmen Rosa è in possesso di cittadinanza italiana, mentre dalla documentazione agli atti risulta che l'interessata è cittadina peruviana;

Tenuto conto che tale refuso ha, di conseguenza, determinato una erronea citazione delle norme applicabili nel caso di specie;

Preso atto che il predetto decreto in data 1° agosto 2012, nel primo "Visto" della premessa, recita: Vista l'istanza, in data 18 aprile 2011, con la quale la sig.ra Molina Salas Carmen Rosa, nata il 27 aprile 1974 a Arequipa (Perù), cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Cirujano Dentista", rilasciato il 10 marzo 2004 dall'"Universidad Nacional San Luis Gonzaga" di Ica (Perù), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Preso atto altresì che il predetto decreto in data 1° agosto 2012, nel quinto "Visto" della premessa, recita: Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Preso atto altresì che il predetto decreto in data 1° agosto 2012, all'art. 1, comma 1 del dispositivo recita: A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Cirujano Dentista", rilasciato il 10 marzo 2004 dall'"Universidad Nacional San Luis Gonzaga" di Ica (Perù) alla sig.ra Molina Salas Carmen Rosa, nata il 27 aprile 1974 a Arequipa (Perù), cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Preso atto, infine, che il predetto decreto in data 1° agosto 2012, all'art. 1, comma 2 del dispositivo recita: "La dott.ssa Molina Salas Carmen Rosa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all' Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri";

Ritenuto per i motivi suesposti, di procedere alla parziale rettifica del citato decreto dirigenziale in data 1° agosto 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il primo Visto del decreto dirigenziale in data 1° agosto 2012, è così sostituito: Vista l'istanza, in data 18 aprile 2011, con la quale la sig.ra Molina Salas Carmen Rosa, nata il 27 aprile 1974 a Arequipa (Perù), cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Cirujano Dentista", rilasciato il 10 marzo 2004 dall'"Universidad Nacional San Luis Gonzaga" di Ica (Perù), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

2. Il quinto Visto del decreto dirigenziale in data 1° agosto 2012, è soppresso;

3. L'art. 1, comma 1 del decreto dirigenziale in data 1° agosto 2012, è così sostituito: A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Cirujano Dentista", rilasciato il 10 marzo 2004 dall'"Universidad Nacional San Luis Gonzaga" di Ica (Perù) alla sig.ra Molina Salas Carmen Rosa, nata il 27 aprile 1974 a Arequipa (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

4. L'art. 1, comma 2 del decreto dirigenziale in data 1° agosto 2012, è così sostituito: La dott.ssa Molina Salas Carmen Rosa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

Art. 2.

Il presente decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 1° agosto 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A11963

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. André Guigue, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 20 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. André Guigue nato a Ain - Beida (Algeria) il giorno 8 maggio 1958, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire» rilasciato in data 23 febbraio 1982 dalla Université d'Aix - Marseille II - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire» rilasciato dalla Université d'Aix - Marseille II - Francia – in data 23 febbraio 1982 al sig. André Guigue, nato a Ain - Beida (Algeria) il giorno 8 maggio 1958, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. André Guigue è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11890

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Gerhard Weigand, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 16 ottobre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Gerhard Weigand nato a Langen (Essen) (Germania) il giorno 19 agosto 1956, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 12 maggio 1986 dalla Hessisches Landesprüfungsamt für Heilberufe - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Hessisches Landesprüfungsamt für Heilberufe - Germania – in data 12 maggio 1986 al sig. Gerhard Weigand, nato a Langen (Essen) (Germania) il giorno 19 agosto 1956, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Gerhard Weigand è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11891

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Raquel Fernández Ordòñez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 14 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Raquel Fernández Ordóñez nata a Santa Ana, Asturias (Spagna) il giorno 15 ottobre 1986, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Veterinaria» rilasciato in data 7 ottobre 2011 dalla Universidad de León - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Veterinaria» rilasciato dalla Universidad de

León - Spagna - in data 7 ottobre 2011 alla sig.ra Raquel Fernández Ordóñez, nata a Santa Ana, Asturias (Spagna) il giorno 15 ottobre 1986, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Raquel Fernández Ordóñez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11892

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stephen Gincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stephen Gincy, nata a Kaduthuruthy-Kerala (India) il giorno 31 agosto 1982, ha chiesto il riconoscimento del titolo in «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nel 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Varadaraja School of Nursing» di Tumkur (India) dalla sig.ra Stephen Gincy nata a Kaduthuruthy-Kerala (India) il giorno 31 agosto 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Stephen Gincy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11947

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastian Liby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sebastian Liby, nata a Anappara (India) il giorno 5 maggio 1984, ha chiesto il riconoscimento del titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nell'anno 2005, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il D.M. 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Campania;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 presso la «School of Nursing, Divine Medical Centre (P) Ltd.» di Wadakanchery, Thrissur (India) dalla sig.ra Sebastian Liby nata a Anappara (India) il giorno 5 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Sebastian Liby, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11948

DECRETO 31 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Varghese Nivia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Varghese Nivia,nata a Poovathussery-Kerala (India) il giorno 21 giugno 1986, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Bachelor of Science in Nursing» conseguito in India nell'anno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Bachelor of Science in Nursing» conseguito nell'anno 2009 presso la «Dr. NTR University of Health Sciences» di Vijayawada, Andhra Pradesh (India) dalla sig.ra Varghese Nivia nata a Poovathussery-Kerala (India) il giorno 21 giugno 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Varghese Nivia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A12137

DECRETO 31 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Peter Abin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presiden-

te della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Peter Abin, nato a Perumbavoor-Kerala (India) il giorno 21 dicembre 1988, ha chiesto il riconoscimento del titolo in «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nel 2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il D.M. 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2010 presso la «New Sarvodaya School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Peter Abin nato a Perumbavoor-Kerala (India) il giorno 21 dicembre 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Peter Abin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A12138

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2012.

Conferma dell'iscrizione dell'Organismo denominato «ICEA Consorzio – Istituto per la certificazione etica ed ambientale», in Bologna nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del regolamento (CE) 509/2006 e 11 del regolamento (CE) 510/2006 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999 n. 040 B Rev. 14 del 28 gennaio 1998, modificato il 20 febbraio 2012, con scadenza il 28 febbraio 2014 rilasciato dall'ente di accreditamento Accredia;

Visto l'art. 2 del decreto n. 10006 del 27 aprile 2010, prorogato con decreto n. 23734 del 12 ottobre 2011, che sottopone l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco medesimo e della revoca della autorizzazione concessa nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Visto l'«allegato 1» del citato decreto in cui risulta inserito anche l'organismo di controllo «ICEA Consorzio»;

Considerato che la documentazione di sistema di «ICEA Consorzio» è risultata conforme alla normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole del gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999, nella riunione del 31 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermata l'iscrizione dell'organismo di controllo «ICEA Consorzio - Istituto per la certificazione etica ed ambientale», con sede in Bologna, via Nazario Sauro n. 2, nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 2.

2. L'organismo «ICEA Consorzio - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

3. L'iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «ICEA Consorzio» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A12246

DECRETO 31 ottobre 2012.

Conferma dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 7, della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 degli organismi per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del regolamento (CE) 509/2006 e 11 del regolamento (CE) 510/200 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto l'art. 2 del decreto n. 10006 del 27 aprile 2010, prorogato con decreto n. 23734 del 12 ottobre 2011, che sottopone l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco medesimo e della revoca dell'autorizzazione concessa nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme a seguito dell'esame effettuato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Visto che l'organismo «Suolo e Salute s.r.l.», unica tra le strutture di cui all'«allegato A» del citato decreto che già si sono adeguate, sta ancora provvedendo a modificare la propria documentazione di sistema e che appare opportuno, al fine di non penalizzare il sistema e di non creare un vuoto nel settore delle attività di controllo sulle produzioni ad indicazione geografica, concedere una proroga del termine;

Decreta:

Articolo unico

1. La validità di diciotto mesi dell'iscrizione di «Suolo e Salute» nell'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999 è prorogata in modo improcrastinabile di ulteriori due mesi, sino al 31 dicembre 2012.

2. Il mancato adeguamento della documentazione di sistema da parte di «Suolo e Salute» entro il termine

suindicato comporterà la decadenza della sua iscrizione dall'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge n. 526/1999 e la revoca delle autorizzazioni concesse.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A12247

DECRETO 6 novembre 2012.

Autorizzazione al laboratorio «Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di ricerca della Regione Siciliana - IRVO», in Marsala al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 30 ottobre 2012 dal laboratorio Regione siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di ricerca della Regione siciliana - IRVO, ubicato in Marsala (TP), Trapani n. 133, volta ad ottenere l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 marzo 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Regione siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di ricerca della Regione siciliana - IRVO, ubicato in Marsala (TP), Trapani n. 133 al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Giuseppe Russo.

L'autorizzazione ha validità fino 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Regione siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di ricerca della Regione siciliana - IRVO, ubicato in Marsala (TP), Trapani n. 133, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE n. 2568/91 allegato II + Reg. CE 702/2007
Numero di perossidi	Reg. CEE n. 2568/91 allegato III
Spettrofotometrica UV	Reg. CEE n. 2568/91 allegato IX + Reg. CEE 183/1993

12A12269

DECRETO 6 novembre 2012.

Autorizzazione al laboratorio «Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di ricerca della regione Siciliana - IRVO», in Palermo al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 30 ottobre 2012 dal laboratorio Regione siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di ricerca della Regione siciliana - IRVO, ubicato in Palermo, via Libertà n. 66, volta ad ottenere l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 marzo 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Regione siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di ricerca della Regione siciliana - IRVO, ubicato in Palermo, via Libertà n. 66, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è la dott.ssa Giuseppa Maria Rita Miciletta.

L'autorizzazione ha validità fino 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Regione siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di ricerca della Regione siciliana - IRVO, ubicato in Palermo, via Libertà n. 66, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE n. 2568/91 allegato II + Reg. CE 702/2007
Numero di perossidi	Reg. CEE n. 2568/91 allegato III
Spettrofotometrica UV	Reg. CEE n. 2568/91 allegato IX + Reg. CEE 183/1993

12A12271

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «CG Project società cooperativa», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 31 maggio 2012. con la quale la Confcooperative ha chiesto che «CG Project Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la relazione di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 10 aprile 2012, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 12 settembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CG Project Società cooperativa»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «CG Project Società cooperativa», con sede in Piacenza (codice fiscale 01472720331) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'Avv. Guido Maffuccini nato a Padova il 12 luglio 1967 e residente a Faenza (Ravenna) in Via Parri, n. 26.
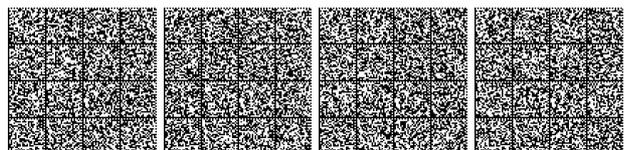
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

12A12134

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fonte dei Lupi società cooperativa», in Morfasso e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 31 maggio 2012 con la quale la Confcooperative ha chiesto che «Fonte Dei Lupi Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la relazione di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 10 aprile 2012, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 12 settembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fonte Dei Lupi Società cooperativa»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Fonte Dei Lupi Società cooperativa», con sede in Morfasso (PC) (codice fiscale 01457560330) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Pietrogrande nato a Padova il 17 ottobre 1965 e residente a Ferrara, in Vicolo S. Croce, n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

12A12135

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Forza9 società cooperativa», in Savona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 maggio 2012 con la quale la Confcooperative ha chiesto che «Forza9 Società Cooperati-

va» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 27 ottobre 2011 e del successivo accertamento in data 19 marzo 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 5 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Forza9 Società Cooperativa»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Forza9 Società Cooperativa», con sede in Savona (codice fiscale 01546360098) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Marchese nato a Genova il 19 agosto 1970, ivi domiciliato in Piazza Dante n. 8/11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

12A12136

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Conero», in Castelfidardo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 23 maggio 2012 con la quale la Confcooperative ha chiesto che «Società Cooperativa Conero» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 28 febbraio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 5 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa Conero»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
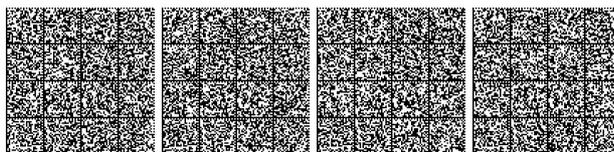
Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Società Cooperativa Conero», con sede in Castelfidardo (Ancona) (codice fiscale 02373450424) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marta Giangrisostomi nata ad Ancona il 7 agosto 1983 ed ivi residente, con studio in Corso Garibaldi n. 43 - c.a.p. 60121.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

12A12139

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Multiservizi Intercomunale C.M.I. - Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Imola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 maggio 2012 con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che «Cooperativa Multiservizi Intercomunale C.M.I. - Società Cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 13 aprile 2012 e del successivo accertamento ispettivo, a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 4 maggio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 5 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che ali'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa che «Cooperativa Multiservizi Intercomunale C.M.I. - Società Cooperativa a responsabilità limitata»;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Cooperativa Multiservizi Intercomunale C.M.I. - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Imola (Bologna) (codice fiscale 01738251204) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Claudio Daniele Cialdai nato a Imola (Bologna) il 7 novembre 1955 ed ivi domiciliato con studio in Via Appia n. 37 - c.a.p. 40026.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

d'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

12A12140

DECRETO 31 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e sindaci della «Interventi rapidi pulizie Società cooperativa a responsabilità limitata», in Concorezzo posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 23 dicembre 2010 ed il successivo accertamento del 31 gennaio 2011, redatti dai revisori incaricati dall'Unione italiana cooperative, nei confronti della società cooperativa «Interventi rapidi pulizie società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Concorezzo (Monza-Brianza);

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 e successive modificazioni, datata 8 novembre 2011, prot. n. 210324, non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 23 dicembre 2010 ed il successivo accertamento del 31 gennaio 2011, che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13 settembre 2012 dalla Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, come risultante dai citati accertamenti ed in particolare si segnala che è emerso quanto segue: mancata redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/2001, le cariche sociali non sono state rinnovate, nella nota integrativa al bilancio non viene evidenziata la condizione di prevalenza, i requisiti dei soci non sono coerenti con l'attività svolta e non viene assicurata parità di trattamento tra i soci;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Interventi rapidi pulizie società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Concorezzo (Monza-Brianza), codice fiscale n. 05375270963 costituita in data 11 luglio 2006.

Art. 2.

Il dott. Pierfranco Giovanni Risoli, nato a Bernezzo (Cuneo) il 4 aprile 1945, residente in Cuneo, via Meucci n. 3, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12304

DECRETO 31 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e sindaci della «Guida Rossa - Società edilizia popolare economica cooperativa A», in Brindisi posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di ispezione straordinaria dell'8 ottobre 2011 ed il successivo mancato accertamento del 18 aprile 2011, redatti dai revisori incaricati dall'amministrazione, nei confronti della società cooperativa «Guida rossa - Società edilizia popolare economica cooperativa A», con sede in Brindisi;

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 e successive modificazioni, datata 24 febbraio 2012, prot. n. 49705, non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di ispezione straordinaria del 8 ottobre 2010 e successivo mancato accertamento del 18 aprile 2011, che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13 settembre 2012 dalla Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, come risultante dai citati accertamenti ed in particolare si segnala che è emerso quanto segue: il consiglio di amministrazione, ormai decaduto, non ha esercitato l'azione di decadenza dell'assegnazione dell'immobile sociale né ha deliberato in merito alle domande di recesso presentate da alcuni soci, la cooperativa non è in regola con il pagamento del contributo biennale inoltre si segnala la mancata variazione della sede legale presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Guida rossa - Società edilizia popolare economica cooperativa A», con sede in Brindisi, codice fiscale n. 00253990741, costituita in data 2 aprile 1979.

Art. 2.

L'avv. Latartara Ornella , nata a Fasano (Brindisi) il 16 aprile 1969, con studio in Fasano (Brindisi), via Verdi n. 47, è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12305

DECRETO 31 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e sindaci della «Valfrutta Jonica Società cooperativa», in Cassano allo Ionio posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 10 marzo 2010 e successivo supplemento di verifica del 9 novembre 2010, redatti dai revisori incaricati dall'Amministrazione, nei confronti della società cooperativa «Valfrutta Jonica società cooperativa», con sede in Cassano allo Ionio (Cosenza);

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 e successive modificazioni, datata 29 febbraio 2012, prot. n. 53271, non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 10 marzo
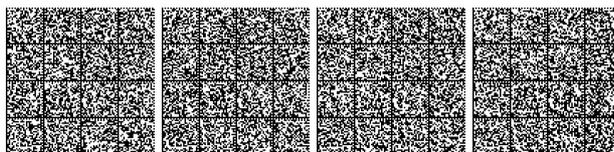
2010 e successivo supplemento di verifica del 9 novembre 2010, che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13 settembre 2012 dalla Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, come risultante dai citati accertamenti ed in particolare si segnala che è emerso quanto segue: non sono stati versati in contributi obbligatori dovuti per i bienni 2007/2008 e 2009/2010 oltre a sanzioni e interessi, non è stato versato il 3% degli utili conseguiti nell'esercizio 2007 ai fondi mutualistici inoltre non sono stati aggiornati i libri sociali;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Valfrutta Jonica società cooperativa», con sede in Cassano allo Ionio (Cosenza), codice fiscale n. 02878750781, costituita in data 28 settembre 2007.

Art. 2.

L'avv. Antonio Acinapura, nato a Policoro (Matera) il 19 ottobre 1974 , domiciliato in *Nova* Siri Scalo (Matera), via M. Buonarroti, snc ,è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12306

DECRETO 31 ottobre 2012.

Riparto dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali, per l'anno 2010.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 4 dicembre 2004, concernente: «regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito denominato regolamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 214;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 ed, in particolare, l'art. 11;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 2, comma 296;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204 recante «Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009 (Supplemento Ordinario n. 246) concernente «Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010» tabella n. 3 - cap. 3121;

Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2010, n. 297;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2010 concernente il bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2010 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed in particolare l'art. 2 comma 237 il quale stabilisce che «Per il finanziamento annuale previsto dall'art. 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192 «Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012»;

Vista la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2011);

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013»;

Visto il decreto 21 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013»;

Vista la nota n. 110118 del 31 ottobre 2011 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio - riassegna sul Cap. 3121 Piano Gestionale 4 per il triennio 2012-2014 la somma di euro 50.000.000,00 derivanti dalle economie accertate ex legge n. 488/1999 così ripartita:

anno 2012 euro 16.000.000,00;

anno 2013 euro 17.000.000,00;

anno 2014 euro 17.000.000,00;

Vista la variazione negativa di bilancio di Euro 311.284,00;

Visto che la somma di euro 16.000.000,00 a seguito della suddetta variazione si riduce ad euro 15.688.716,00 per l'anno 2012;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1247, della citata legge n. 296/2006 dell'ammontare globale dei contributi stanziati (Euro 15.688.716,00) il quindici per cento (Euro 2.353.307,40) è destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2010 è di Euro 13.335.408,60;

Vista la determina direttoriale del 3 luglio 2012 con la quale è stata impegnata la somma di euro 13.335.408,60 per l'esercizio finanziario 2012 a favore di Radiotelevisione di Campione ed altri sul capitolo 3121, piano gestionale 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni, nell'ambito del Centro di responsabilità - servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - per l'erogazione dei contributi previsti dalla menzionata legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999) e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dell'emittenza televisiva in ambito locale;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98, approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro 13.335.408,60 previsto per l'anno 2010 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA)

$$\text{Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino: } 13.335.408{,}60 \times \frac{IcA_i}{\sum_{i=1}^{21} IcA_i}$$

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2010 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 30 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione della somma di euro 66.360.100,72 già ripartita con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 giugno 2011, l'ammontare dello stanziamento pari ad euro 13.335.408,60 previsto per le emittenti televisive locali per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 2, commi 554 e 556, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 2, comma 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, derivanti dalle economie accertate ex legge n. 488/1992, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

REGIONI	CONTRIBUTO REGIONALE
ABRUZZO	€ 175.242,61
BASILICATA	€ 16.488,71
BOLZANO	€ 20.452,65
CALABRIA	€ 353.687,37
CAMPANIA	€ 1.341.894,26
EMILIA ROMAGNA	€ 782.183,23
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 289.652,91
LAZIO	€ 807.749,02
LIGURIA	€ 354.681,76
LOMBARDIA	€ 1.943.681,58
MARCHE	€ 140.824,14
MOLISE	€ 125.315,58
PIEMONTE	€ 887.197,52
PUGLIA	€ 1.652.733,03
SARDEGNA	€ 373.323,48
SICILIA	€ 1.405.601,85
TOSCANA	€ 678.668,02
TRENTO	€ 89.939,90
UMBRIA	€ 141.571,33
VALLE D'AOSTA	€ 7.121,98
VENETO	€ 1.747.397,67

TOTALE **€ 13.335.408,60**

2. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 12, foglio n. 245

12A12353
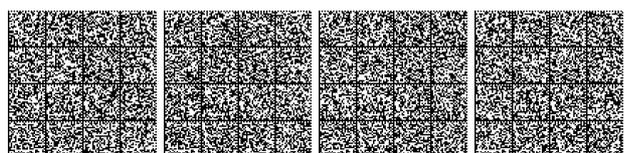
DECRETO 31 ottobre 2012.

Riparto dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali, per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno 2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge del 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 4 dicembre 2004, concernente: «regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito denominato regolamento;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 214;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009 ed, in particolare, l'art. 11;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 2, comma 296;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante «Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009 (Supplemento Ordinario n. 246) concernente «Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010» tabella n. 3 - cap. 3121;

Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2010, n. 297;

Vista la legge n. 13 dicembre 2010, n. 221, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011-2013»;

Visto il decreto 21 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 giugno 2011 concernente il bando di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2011 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

Visto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98, approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominati bacini d'utenza, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione;

Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo art. 1, comma 4, del regolamento si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del citato regolamento per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio;

Considerato che ai sensi del menzionato art. 1, comma 4, del regolamento ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino d'utenza televisiva nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza;

Visto lo stanziamento iniziale di competenza di bilancio anno 2011 di euro 112.858.037,00;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 1247, della citata legge n. 296/2006 dell'ammontare globale dei contributi stanziati (Euro 112.858.037,00) il quindici per cento (Euro 16.928.705,55) è destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la somma da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2011 è di Euro 95.929.331,00;

Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di Euro 95.929.331,00 previsto per l'anno 2011 tra i vari bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del più volte menzionato regolamento, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di utenza che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:

Indice di fatturato x indice pro capite decrescente = Indice combinato di attribuzione (IcA)

Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino: $95.929.331,00 \times \frac{IcA_i}{\sum_{i=1}^{21} IcA_i}$

Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2011 a favore delle emittenti televisive locali, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 17 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto per le emittenti televisive locali dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, dalla legge n. 13 dicembre 2010, n. 221, in combinato con il decreto 21 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze, tabella n. 3 - cap. 3121 pari ad Euro 95.929.331,00 per l'anno 2011, è ripartito tra i bacini di utenza televisiva coincidenti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

REGIONI	CONTRIBUTO REGIONALE
ABRUZZO	€ 1.316.699,50
BASILICATA	€ 191.113,02
BOLZANO	€ 291.538,23
CALABRIA	€ 1.916.386,45
CAMPANIA	€ 13.673.006,52
EMILIA ROMAGNA	€ 5.758.359,76
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 3.057.972,81
LAZIO	€ 5.799.394,84
LIGURIA	€ 2.621.681,84
LOMBARDIA	€ 8.870.860,21
MARCHE	€ 1.068.898,73
MOLISE	€ 923.806,04
PIEMONTE	€ 7.029.245,42
PUGLIA	€ 12.584.576,26
SARDEGNA	€ 2.481.763,97
SICILIA	€ 9.340.044,91
TOSCANA	€ 5.083.424,35
TRENTO	€ 700.997,26
UMBRIA	€ 1.083.154,78
VALLE D'AOSTA	€ 11.091,86
VENETO	€ 12.125.314,23

TOTALE **€ 95.929.331,00**

2. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 12, foglio n. 246

12A12354
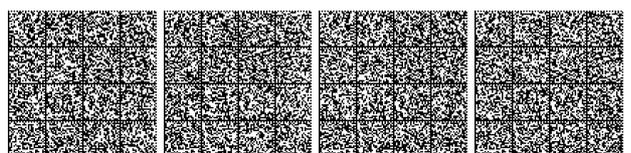
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 agosto 2012.

Presa d'atto del Piano di azione coesione. (Delibera n. 96/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e visto in particolare l'art. 33 che prevede la revisione dei Programmi operativi cofinanziati dai detti Fondi strutturali comunitari;

Visto il Quadro strategico nazionale Italia (QSN) 2007-2013, adottato con la decisione della Commissione europea n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;

Visto in particolare il punto VI.2.1 del QSN che prevede l'istituzione del «Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria», per l'espletamento delle funzioni di accompagnamento all'attuazione dello stesso QSN;

Vista la proposta di regolamento n. COM 2011 615 final/2 della Commissione europea del 14 marzo 2012 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che prevede, all'art. 13 e successivi, l'adozione, da parte degli Stati membri di un documento nazionale (Contratto/Accordo) di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti fondi, stabilendone i relativi contenuti;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che definisce le funzioni di spettanza statale in materia di «programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari»;

Visto l'art. 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)», in cui all'art. 23, comma 4, stabilisce che le risorse provenienti da una riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, da destinare alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi, confluiscono nel Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 che ha delegato al Ministro per la coesione territoriale l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7, commi 26, 27 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi comprese le connesse iniziative di carattere amministrativo e normativo;

Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 che, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, pone alle dipendenze funzionali del Ministro per la coesione territoriale, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato n. 1/2011, recante «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013»;

Preso atto delle conclusioni del Vertice dei Paesi Euro del 26 ottobre 2011 che, con riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in pari data, con lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri, sostiene «l'intenzione dell'Italia di rivedere i programmi relativi ai fondi strutturali ridefinendo le priorità dei progetti e concentrando l'attenzione su istruzione, occupazione, agenda digitale e ferrovie/reti allo scopo di migliorare le condizioni per un rafforzamento della crescita e affrontare il divario regionale» e invita altresì la Commissione a fornire una valutazione dettagliata delle misure e a monitorarne l'attuazione e, le autorità italiane, a fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie;

Tenuto conto degli inderogabili impegni assunti dal Governo rispetto agli obiettivi fissati dalla citata delibera CIPE n. 1/2011 e concordati con la Commissione europea relativamente all'accelerazione ed alla qualificazione strategica degli interventi attuati nell'ambito della politica di coesione comunitaria e nazionale;
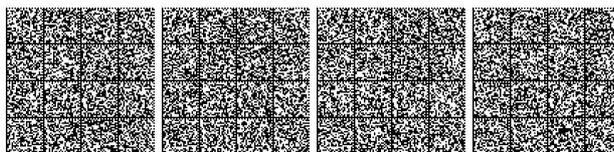
Visto l'Accordo sottoscritto il 3 novembre 2011 fra Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale e i Presidenti delle Regioni del Mezzogiorno, concernente «Il contributo delle Regioni meridionali e della politica di coesione alla crescita dell'Italia»;

Visto il documento «Piano di azione coesione: risultati attesi e azioni da intraprendere» che, in attuazione di tali decisioni, è stato inviato il 15 novembre 2011 dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale al Commissario europeo per la politica regionale, che prevede, al paragrafo 3, per la sua attuazione, la costituzione e attivazione di un apposito Gruppo di azione;

Visto il successivo documento denominato Piano di azione coesione - Aggiornamento n. 1, inviato il 7 febbraio 2012 dal Ministro per la coesione territoriale al Commissario europeo per la politica regionale;

Visto il documento «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi» approvato in data 27 febbraio 2012 dal richiamato Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria e visti in particolare i punti 4 e 7 che dettano le condizioni attraverso cui le risorse di cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi cofinanziati confluiscono al Piano di azione coesione, rispettivamente per mancato raggiungimento dei target di annuali di spesa da certificare, ovvero per adesione volontaria allo stesso;

Visto il documento Piano di azione coesione - Aggiornamento n. 2 - presentato dal Ministro per la coesione territoriale al Consiglio dei Ministeri nella riunione dell'11 maggio 2012 e inviato al Commissario europeo per la politica regionale, che riorienta fra l'altro l'attuale programmazione delle politiche di coesione al disegno del prossimo settennio 2014-2020, con particolare riferimento al metodo della programmazione tesa ai risultati, che trova inoltre il suo fondamento anche nei principi guida della «spending review», quali il riesame e la riallocazione della spesa pubblica e l'identificazione dei risultati attesi dalla riprogrammazione;

Considerato che, con decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1° agosto 2012 in corso di perfezionamento, sono individuati la composizione e i compiti del predetto Gruppo di azione cui è demandata: l'identificazione degli interventi in attuazione del Piano con definizione dei loro risultati espressi in termini di indicatori e target; l'accertamento della sussistenza delle precondizioni di efficacia; l'individuazione di responsabilità, modalità attuative e tempi di attuazione; l'analisi e il monitoraggio dei progressi del percorso di attuazione;

Considerato che il Piano di azione coesione ha assunto, anche in forza dell'evoluzione delineata con i successivi aggiornamenti, una funzione strategica di orientamento e attuazione dell'insieme della politica di coesione, progressivamente allargando la sua sfera di influenza a un complesso di funzioni e strumenti di intervento della politica di coesione comunitaria e nazionale e coinvolgendo nella sua attuazione più amministrazioni anche con funzioni di coordinamento di fondi e di politiche;

Considerato che le risorse finanziarie destinate al Piano di azione e coesione derivano dalla riprogrammazione di alcuni Programmi operativi 2007/2013 cofinanziati dai fondi strutturali regionali e nazionali e dalla riduzione del cofinanziamento a carico dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987 e tenuto conto che la loro effettiva disponibilità è condizionata all'approvazione delle suddette riprogrammazioni, da parte della Commissione europea, ai sensi del richiamato art. 33 del regolamento CE n. 1083/2006;

Considerato altresì che le predette risorse finanziarie possono essere oggetto di integrazione sulla base dei successivi aggiornamenti del Piano;

Considerato che, con la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS - IGRUE n. 29497 del 6 aprile 2012 sono definite, ai sensi del predetto art. 23, comma 4, della legge 183/2011, le procedure attraverso cui le Amministrazioni, centrali e regionali, nonché gli Organismi vigilati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, titolari degli interventi individuati nel predetto Piano, possono utilizzare le risorse provenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi 2007/2013;

Considerato che, con la nota n. 8196 del 18 giugno 2012 del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - DGPRUC, vengono fornite indicazioni in ordine al percorso di riprogrammazione dei Programmi operativi 2007/2013 e all'adesione degli stessi al Piano di azione e coesione;

Ritenuto opportuno che, per assicurare la conformità delle condizioni di attuazione del Piano di azione e coesione alle regole di utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, le Amministrazioni sopra richiamate, nell'esercizio delle attribuzioni individuate, adottino con propri atti e provvedimenti le modifiche e le integrazione alle richiamate procedure dandone adeguata informativa a questo Comitato;

Considerato che il Ministro per la coesione territoriale, a partire dalle risultanze del negoziato istituzionale comunitario in corso e dagli orientamenti nazionali assunti nel Piano di azione e coesione, ha definito una proposta metodologica per l'avvio del percorso di programmazione della politica di coesione per il settennio 2014/2020 nel documento «Quadro strategico comune 2014/2020: proposta di percorso di programmazione» trasmesso alla Conferenza Stato - Regioni per opportuna informativa;

Ritenuto, quindi, che il Piano di azione coesione anticipa nelle finalità, metodo, contenuti e regole, l'impostazione programmatoria tracciata per il ciclo 2014/2020 e che il suo successivo aggiornamento può contribuire alla definizione della metodologia e delle linee strategiche quale prima fase del percorso descritto nel documento «Quadro strategico comune 2014/2020: proposta di percorso di programmazione», tenendo conto della specificità dei fondi interessati e proseguendo nell'approccio per risultati già sperimentato nell'ambito del Piano di azione coesione;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 2000 del 1° agosto 2012 con la quale viene tra l'altro sottoposto alla presa d'atto del CIPE il citato Piano di azione coesione - Aggiornamento 2 (documento ed allegati);

Ritenuto di dover prendere atto del Piano di azione coesione - Aggiornamento n. 2, invitando il Ministro per la

coesione territoriale a formulare una successiva relazione sullo stato di attuazione del piano di interventi ivi descritti e dei relativi cronoprogrammi;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 3324-P del 2 agosto 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

PRENDE ATTO:

del Piano di azione coesione – Aggiornamento n. 2 (documento ed allegati) acquisito agli atti della odierna seduta, che consente la revisione e il riorientamento della programmazione comunitaria 2007/2013, con la definizione di misure di accelerazione e qualificazione della spesa dei programmi comunitari avviata con la richiamata delibera n. 1/2011, misure attuate successivamente secondo il processo e le fasi richiamate in premessa, con l'introduzione di modalità di cooperazione rafforzata con la Commissione europea anche nell'ambito del citato Gruppo di azione;

dei risultati attesi dalla realizzazione del detto Piano e delle azioni volte a conseguirli, secondo le responsabilità istituzionali e attuative, le modalità ed i tempi ivi previsti;

delle risorse finanziarie individuate per l'attuazione del Piano di azione coesione - Aggiornamento n. 2, condizionate dall'approvazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento CE n. 1083/2006, nonché della loro allocazione nei settori di riferimento come indicato nel Quadro finanziario del Piano di azione coesione - Aggiornamento n. 2, capitolo 3 del medesimo documento;

delle procedure individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze - RGS - IGRUE con la nota n. 29497 del 6 aprile 2012 concernenti, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge n. 183/2011, l'utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul Piano di azione e coesione e provenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013;

delle procedure individuate dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - DGPRUC - con la richiamata nota n. 8196 del 18 giugno 2012, concernente indicazioni per il percorso di riprogrammazione dei Programmi operativi e per l'adesione degli stessi al Piano di azione e coesione;

che il Ministro per la coesione territoriale, attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole, il Ministero dell'economia e delle finanze, assicurando il raccordo con tutte le Amministrazioni interessate, trasmetterà alla Conferenza Stato - Regioni, a questo Comitato e renderà pubblico un documento di indirizzi strategici e metodologici (impostazione, contenuti e regole) come proposta del Governo per l'avvio del confronto istituzionale e con il partenariato per l'impostazione e la definizione della programmazione 2014/2020 in vista della sottoscrizione del Contratto/Accordo di partenariato con la Commissione europea, che, tenendo conto della specificità dei fondi interessati, prosegua nell'approccio per risultati già introdotto con il Piano di azione coesione;

STABILISCE:

1. che il Ministro per la coesione territoriale presenti a questo Comitato una relazione informativa periodica sull'avanzamento degli interventi individuati nel Piano di azione coesione, sull'utilizzazione delle risorse ivi allocate, sul rispetto dei relativi cronoprogrammi e sulle eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per garantirne la più efficace attuazione;

2. che le Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi del Piano di azione e coesione non riconducibili alle priorità declinate nei Programmi operativi 2007-2013, individuate dal Piano stesso o con provvedimento del Ministro per la coesione territoriale, adottino tempestivamente tutti gli atti occorrenti per l'esecuzione del Piano relativamente all'azione ad esse affidata;

3. che ulteriori aggiornamenti del Piano di azione coesione che comportino integrazioni e sviluppi del Piano stesso, comprese modifiche del relativo quadro finanziario e variazioni delle regole di attuazione definite dai provvedimenti in premessa al fine di migliorarne l'efficacia, siano definiti e stabiliti con le stesse modalità previste nella presente delibera e rese oggetto di tempestiva informativa a questo Comitato;

4. che della presente delibera sia resa informativa alla Conferenza Stato - Regioni.

Roma, 3 agosto 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10, Economie e finanze, foglio n. 182

12A12336

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione delle Agenzie consolari onorarie in Flores e Panajachel (Guatemala)

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo primo

L'Agenzia consolare onoraria in Flores (Guatemala), posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Guatemala, è soppressa.

Articolo secondo

L'Agenzia consolare onoraria in Panajachel (Guatemala), posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Guatemala, è soppressa.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2012

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
VERDERAME

12A12317

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Peterborough (Regno Unito).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Carmela Cocozza, Agente consolare onorario in Peterborough (Regno Unito), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra degli atti di stati civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Londra;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Peterborough;

j) ricezione e trasmissione all'Ufficio consolare di I categoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Peterborough;

m) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Londra;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

q) ricezione dal Consolato generale d'Italia in Londra delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A12318

Entrata in vigore del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, firmato a Singapore il 24 maggio 2011.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge 31 agosto 2012, n. 157, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2012.

In conformità al suo articolo VI, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 19 ottobre 2012.

12A12322

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare in Merlo (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Diego Arturo Cerboni, Agente consolare onorario in Merlo (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Moreno;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Moreno;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Moreno;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A12326

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Portland (USA).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Andrea Bartoloni, Console onorario in Portland (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in San Francisco);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare Onorario;

j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo avere effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD emessi dal Consolato Generale d'Italia in San Francisco, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco, delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in San Francisco;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in San Francisco;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A12327

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Villa Mercedes (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La Signora Mabel Gloria Demaria, Agente Consolare onorario in Villa Mercedes (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Mendoza degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Mendoza delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;
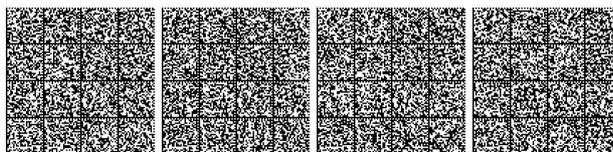
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Mendoza dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Mendoza degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Mendoza);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Mendoza della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Villa Mercedes;

j) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Mendoza della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art.71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Mendoza, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Mendoza della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Mendoza delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Villa Mercedes;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Mendoza, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in Mendoza;

o) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato d'Italia in Mendoza;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Agenzia Consolare onoraria in Villa Mercedes, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Mendoza;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A12328

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare in Oaxaca (Messico).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Ingrid Santilli Swanton, Agente Consolare onorario in Oaxaca (Messico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Città del Messico);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Oaxaca;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Oaxaca;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

n) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Agenzia Consolare onoraria in Oaxaca, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Città del Messico;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A12329
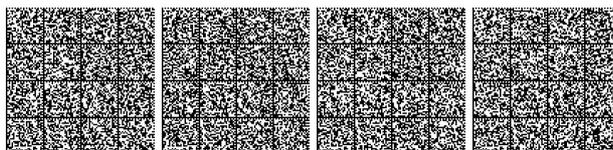
Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Moreno (Argentina) e istituzione dell'Agenzia consolare onoraria in Merlo (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare onoraria in Moreno (Argentina), posta alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, è soppressa.

Art. 2.

È istituita in Merlo un'Agenzia Consolare onoraria, posta alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, con la seguente circoscrizione territoriale: i Partidos di Moreno, Lujan, General Rodriguez, Merlo e Marcos Paz.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A12330

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Phoenix (USA).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il Signor Massimo Paolillo, Console onorario in Phoenix, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Los Angeles degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

b) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Phoenix;

d) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Los Angeles, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

e) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa al rilascio di visti;

f) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Los Angeles delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Phoenix;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Los Angeles, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) assistenza ai connazionali in temporanea difficoltà ai fini della concessione di prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Los Angeles;

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A12331

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della nuova denominazione della Procura Generale delle Serve del Sacro Cuore di Gesù, in Genzano di Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 ottobre 2012, la Procura generale delle Serve del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Genzano di Roma, ha assunto la nuova denominazione di Procura generale delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Genzano di Roma.

12A12319

Approvazione della nuova denominazione della Parrocchia dei Santi Giuseppe e Leopoldo, in Cecina.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 ottobre 2012, la Parrocchia dei Santi Giuseppe e Leopoldo, con sede in Cecina, ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia del Duomo SS. Giuseppe e Leopoldo, con sede in Cecina (Livorno).

12A12323

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicazioni riguardanti modalità dello smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acetochlor.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2011 della Commissione del 21 dicembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva acetochlor, conformemente al regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, ha disposto la revoca, a decorrere dal 23 giugno 2012, delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, stabilendo al 22 giugno 2013 il periodo massimo di smaltimento delle scorte.

Premesso che:

il periodo di tolleranza per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'utilizzo delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati non può essere superiore a dodici mesi dal ritiro delle relative autorizzazioni, suddiviso in otto mesi per la vendita e la distribuzione e dodici mesi per l'utilizzo;

la vendita dei suddetti prodotti è consentita fino al 23 febbraio 2013 e l'impiego in campo fino al 23 giugno 2013;

la sostanza attiva acetochlor è un erbicida di pre-emergenza del mais utilizzato in Italia nel periodo compreso tra fine marzo e giugno;

la strategia di difesa da adottare per il diserbo del mais viene stabilita dagli agricoltori solo all'inizio della primavera, e comunque successivamente al mese di febbraio, essendo strettamente correlata alle condizioni climatiche primaverili ed in particolare alla piovosità;

la commercializzazione dei prodotti revocati è consentita fino al 23 marzo 2013, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle scorte lungo

tutta la catena distributiva a partire dai magazzini dei titolari delle registrazioni e fino alla vendita presso i distributori autorizzati presenti sul territorio.

Il termine ultimo per l'utilizzo delle suddette scorte rimane fissato al 23 giugno 2013.

I titolari delle autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari in oggetto revocati sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori, dell'avvenuta proroga relativa alla commercializzazione delle scorte.

Il presente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero sia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12270

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attribuzione dei contributi alle associazioni di volontariato ed Onlus per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, in materia di attività di utilità sociale, per l'annualità 2011.

Con avviso da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro e http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Volontariato/Contributi_ambulanze_beni/Anno_2011) sarà pubblicato il decreto del Direttore Generale del 31 ottobre 2012 n. 284/III/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 14 novembre 2012 reg. n. 15, fg. N. 207, di attribuzione dei contributi alle associazioni di volontariato ed Onlus per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, in materia di attività di utilità sociale, per l'annualità 2011, ai sensi dell'art. 96 della legge n. 342/2000 e del decreto ministeriale attuativo n. 177/2010 e Allegato 1 parte integrante del decreto stesso con gli elenchi delle associazioni di volontariato ed Onlus beneficiarie e gli importi dei contributi attribuiti.

I soggetti interessati sono invitati a prendere visione del suddetto avviso.

12A12344

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2 del 26 ottobre 2012, recante «Regolamento che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)».

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 2012 è stato adottato il "Regolamento che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)".

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il 1° aprile 2013.

A decorrere dalla stessa data è abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, n. 2, della cui adozione è stata data comunicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 agosto 2008, n. 199.

12A12338

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 26 ottobre 2012 recante «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 2012 è stato adottato il «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)».

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il 1° aprile 2013.

A decorrere dalla stessa data è abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2011, n. 2, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 aprile 2011, n. 78.

12A12339

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4 del 26 ottobre 2012, recante «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 2012 è stato adottato il «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)».

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il 1° aprile 2013.

A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, n. 4, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 agosto 2008, n. 199.

12A12340

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro n. 5 del 26 ottobre 2012 recante «Regolamento che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 23 marzo 2011, n. 1, sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 30 luglio 2010, n. 2, che definisce misure straordinarie per razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione della spesa e dei costi di funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 2012 è stato adottato il «Regolamento che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, n. 1, sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2010, n. 2, che definisce misure straordinarie per razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione della spesa e dei costi di funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica».

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo qualora sia diversamente indicato nello stesso decreto.

12A12341

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 del 26 ottobre 2012 recante «Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola di formazione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, istituita nell'ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 2012 è stato adottato il «Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola di formazione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, istituita nell'ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)».

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il 1° aprile 2013.

A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009, n. 3, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2009, n. 154.

12A12342

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 del 26 ottobre 2012 recante «Regolamento che disciplina le modalità di rilascio e conservazione, nonchè la durata della validità dei documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali e dei documenti e certificati di copertura».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 ottobre 2012 è stato adottato il «Regolamento che disciplina le modalità di rilascio e conservazione, nonchè la durata della validità dei documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali e dei documenti e certificati di copertura».

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009, n. 5, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2009, n. 154.

12A12343

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-273) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
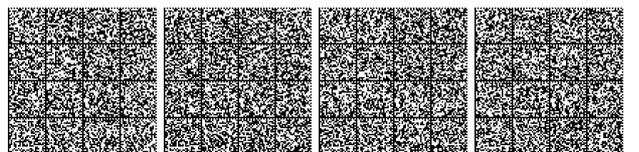
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.